SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

94A3517

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 marzo 1994, n. 316.

Regolamento recante norme in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA SANITÀ, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 86/662/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e 89/514/CEE della Commissione del 2 agosto 1989, concernente la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, di attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici, ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (n. 161378 del 14 marzo 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE puo essere concessa a organismi o laboratori di prova in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1992.

2. L'autorizzazione e rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, per il tramite dell'ispettorato tecnico dell'industria, accerta il possesso dei requisiti del richiedente.

3. Qualora l'organismo o il laboratorio di prova che richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, per lo svolgimento di particolari prove necessarie al rilascio della certificazione CEE, debba far ricorso a terzi, l'autorizzazione è condizionata alla valutazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del possesso dei requisiti minimi anche dei terzi coinvolti.

4. Gli organismi già autorizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 592, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere l'estensione dell'autorizzazione alla certificazione CEE di cui al comma 1, mediante istanza secondo quanto previsto al successivo art. 2, commi 1 e 2 — limitatamente al punto *f)* — e comma 3.

Art. 2.

1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1 deve essere indirizzata in bollo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise n. 19 Roma.

2. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante dell'organismo o del laboratorio di prova, dovranno essere allegati, in originale bollato e in duplice copia i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato;

b) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico dal quale risulti la specifica attività di certificazione per i prodotti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135;

c) elenco dei macchinari e attrezzature in dotazione, corredato di caratteristiche tecniche ed operative;

d) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;

e) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei «requisiti minimi» di cui all'allegato IV al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137;

f) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire due miliardi correlata ai rischi derivanti dalla specifica attività certificativa;

g) manuale di qualità;

h) planimetria degli uffici e dei laboratori.

3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, limitato ad esami o prove particolari, dovrà essere documentato mediante copia di apposita convenzione stipulata nelle forme di legge nonché mediante la produzione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del laboratorio convenzionato.

4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità a svolgere i compiti per i quali si richiede l'autorizzazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà richiedere ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria.

5. Per l'esame e la valutazione delle istanze di autorizzazione verranno convocate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apposite riunioni di coordinamento con i Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Dell'esito di tali lavori, verrà redatto apposito parere da ritenersi vincolante ai fini dell'emanazione del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 1, comma 2.

6. Gli oneri correlati alle attività ispettive sono a carico dei richiedenti e sono liquidati sulla base delle vigenti tariffe per i compensi a vacazione degli ordini professionali degli ingegneri.

Art. 3.

1. Fino alla data del 29 dicembre 1994 saranno accettate, conformemente alle prescrizioni delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE, le verifiche statiche secondo quanto disposto all'allegato I del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135.

2. Successivamente a tale data, saranno accettate le verifiche effettuate con il metodo dinamico previste dall'allegato II dello stesso decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 428/1990 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)». Si trascrive il testo del relativo art. 67:

«Art. 67 *(Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose).* — 1. L'attuazione delle direttive in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui all'allegato *A* della presente legge, dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale saranno previste:

1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente;

2) adeguate misure di vigilanza e controllo;

3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale;

4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti;

b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori.

2. I decreti legislativi prevederanno altresì che le successive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di natura non regolamentare già previsti dalle leggi di settore».

— Il comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 135/1992 prevede che: «Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno determinate le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle effettuazioni dei controlli sulle macchine di movimento-terra, nonché per l'estensione, con riguardo alle macchine stesse, delle autorizzazioni già rilasciate agli organismi di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 592».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art 1

— Le direttive 86/682 CEE e 89/514 CEE sono state pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n L 384 del 31 dicembre 1986 e n. L 253 del 30 agosto 1989

— Il D Lgs n 137/1992 reca. «Attuazione della direttiva 87/405 CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre» Si riporta il testo dell'allegato IV al suddetto decreto

«ALLEGATO IV

CRITERI MINIMI PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

1 L'organismo di controllo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né il montatore dei recipienti che essi controllano né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né come mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali recipienti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo

2. L'organismo di controllo e il personale incaricato del controllo debbono eseguire le operazioni di verifica con il massimo di integrità professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle vendite

3 L'organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione delle verifiche Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali

4 Il personale incaricato dei controlli deve possedere

una buona formazione tecnica e professionale;

una adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua, nonche una sufficiente esperienza pratica di tali controlli,

la capacità necessaria a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati.

5 Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti, né dei risultati di tali controlli

6 L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione «responsabilità civile», a meno che detta responsabilità civile non sia coperta dallo Stato o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato

7. Il personale dell'organismo di controllo è legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attività) nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione».

— Il D.M n 592/1987, concernente «Attuazione della direttiva 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili» è stato pubblicato nel suppl ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n 92 del 20 aprile 1988

Note all'art 2

— Per il D.Lgs n 135/1992 si veda nelle premesse al presente decreto.

— Per l'allegato IV al D Lgs. n. 137/1992 si veda in nota all'art. 1.

— La legge n. 241/1990, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 192 del 18 agosto 1990

94G0387

DECRETO 25 marzo 1994, n. **317.**

Regolamento recante norme relative al livello di potenza acustica ammesso per i tosaerba.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA SANITÀ, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 88/180/CEE e 88/181/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, che modificano la direttiva 84/538/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 136, di attuazione delle direttive 88/180/CEE e 88/181/CEE relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba ed, in particolare, l'art. 7;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (n. 161433 del 29 marzo 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive 88/180/CEE e 88/181/CEE può essere concessa a organismi o laboratori di prova in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1992.

2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, per il tramite dell'ispettorato tecnico dell'industria, accerta il possesso dei requisiti del richiedente.

3. Qualora l'organismo o il laboratorio di prova che richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, per lo svolgimento di particolari prove necessarie al rilascio della certificazione CEE, debba fare ricorso a terzi, l'autorizzazione è condizionata alla valutazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del possesso dei requisiti minimi anche dei terzi coinvolti.

4. Gli organismi già autorizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 592, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere l'estensione dell'autorizzazione alla certificazione CEE di cui al comma 1, mediante istanza secondo quanto previsto al successivo art. 2, commi 1 e 2 — limitatamente al punto *f* — e comma 3.

Art. 2.

1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1 deve essere indirizzata in bollo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, n. 19 Roma.

2. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante dell'organismo o del laboratorio di prova, dovranno essere allegati, in originale bollato e in duplice copia i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato;

b) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico dal quale risulti la specifica attività di certificazione per i prodotti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 136;

c) elenco dei macchinari e attrezzature in dotazione, corredato di caratteristiche tecniche ed operative;

d) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;

e) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei «requisiti minimi» di cui all'allegato IV al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137;

f) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire due miliardi correlata ai rischi derivanti dalla specifica attività certificativa;

g) manuale di qualità;

h) planimetria degli uffici e dei labboratori

3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, limitato ad esami o prove particolari, dovrà essere documentato mediante copia di apposita convenzione stipulata nelle forme di legge nonché mediante la produzione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del laboratorio convenzionato.

4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità a svolgere i compiti per i quali si richiede l'autorizzazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà richiedere ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria.

5. Per l'esame e la valutazione delle istanze di autorizzazione verranno convocate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apposite riunioni di coordinamento con i Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Dell'esito di tali lavori, verrà redatto apposito parere da ritenersi vincolante ai fini dell'emanazione del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 1, comma 2.

6. Gli oneri correlati alle attività ispettive sono a carico dei richiedenti e sono liquidati sulla base delle vigenti tariffe per i compensi a vacazione degli ordini professionali degli ingegneri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 marzo 1994

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
GIUGNI

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 19

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 428/1990 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)». Si trascrive il testo del relativo art. 67:

«Art. 67 *(Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose)*. — 1. L'attuazione delle direttive in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui all'allegato *A* della presente legge, dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale saranno previste:

1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente:

2) adeguate misure di vigilanza e controllo,

3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale:

4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti,

b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori.

2 I decreti legislativi prevederanno altresì che le successive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di natura non regolamentare già previsti dalle leggi di settore»

— Il testo dell'art 7 del D Lgs n 136/1992, è il seguente

«Art 7 *(Organismi autorizzati alla certificazione CEE)*. — 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno determinate le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla effettuazione dei controlli sui tosaerba

2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 restano ferme le autorizzazioni rilasciate agli organismi già abilitati ad effettuare la misurazione del livello di potenza acustica dei tosaerba ed alla conseguente certificazione del tipo.

3 L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione vigila sull'attività degli organismi autorizzati e può procedere a verifiche e ispezioni nei loro confronti al fine di accertare la permanenza dei requisiti minimi e il regolare svolgimento delle procedure di cui agli articoli seguenti

4 Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi di cui all'allegato IV, l'autorizzazione è revocata

5 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, dà comunicazione alla commissione CEE dell'elenco degli organismi autorizzati, nonché delle modifiche od eventuali revoche dell'autorizzazione

6. Le spese delle procedure previste dal presente decreto sono a totale carico del fabbricante o del suo mandatario.

7. L'organismo è responsabile per ogni eventuale danno recato al fabbricante o a terzi

8 Le revoche dei certificati di cui all'art. 4 da parte degli organismi dovranno essere motivate e comunicate immediatamente agli interessati e ai Ministri di cui al comma 1. Il Ministero degli affari esteri ne informerà gli altri Stati membri e la commissione CEE».

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art 1

— Le direttive CEE n 88/180 e 88/181 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 81 del 26 marzo 1988 e ripubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 16 giugno 1988, 2ª serie speciale.

— Il D.Lgs. n. 137/1992 reca «Attuazione della direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre». Si riporta il testo dell'allegato IV al suddetto decreto

«Allegato IV

CRITERI MINIMI PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

1. L'organismo di controllo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né il montatore dei recipienti che essi controllano, né il mandatario di una di queste persone Essi non possono intervenire né direttamente, né come mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali recipienti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo

2. L'organismo di controllo e il personale incaricato del controllo debbono eseguire le operazioni di verifica con il massimo di integrità professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche

3. L'organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione delle verifiche. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali

4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere

— una buona formazione tecnica e professionale,

— una adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua, nonché una sufficiente esperienza pratica di tali controlli,

— la capacità necessaria a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati.

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti, né dei risultati di tali controlli

6. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione «responsabilità civile», a meno che detta responsabilità civile non sia coperta dallo Stato o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato

7. Il personale dell'organismo di controllo è legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attività) nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione».

— Il D.M. n. 592/1987, concernente: «Autorizzazione della direttiva 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili», è stato pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988.

Note all'art. 2

— Per il D.Lgs. n 136/1992 si veda nelle premesse al presente decreto

— Per l'allegato IV al D.Lgs n. 137/1992 si veda in nota all'art. 1.

— La legge n. 241/1990, concernente: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

94G0388

DECRETO 23 maggio 1994.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già concesse alla Alpi assicurazioni S.p.a., in Milano, e liquidazione coatta amministrativa della stessa società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla società Alpi assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1993, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della predetta Alpi S.p.a. ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Visti i provvedimenti in data 13 e 14 aprile 1993, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della citata società;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1994 con il quale è stato prorogato il termine della gestione straordinaria della predetta Alpi S.p.a.;

Vista la lettera in data 19 maggio 1994, n. 4925, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 19 maggio 1994 di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione a carico della predetta società Alpi assicurazioni S.p.a. del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, con conseguente liquidazione coatta amministrativa dell'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 19 maggio 1994 nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali è stato espresso il parere anzidetto;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 maggio 1994 ha espresso parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla predetta Alpi assicurazioni S.p.a., nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Vista la lettera in data 23 maggio 1994, n. 443062, con la quale l'ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della società sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate alla Alpi assicurazioni S.p.a, con sede in Milano, tutte le autorizzazioni già concesse, per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Art. 2.

La società Alpi assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Wladimiro Catarisano.

Art. 3.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere anche per conto del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» ed in deroga all'art. 19, comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per l'assolvimento di tali compiti il commissario liquidatore procederà a riassumere il personale dipendente della Alpi assicurazioni S.p.a., con le modalità di cui all'art. 10 della citata legge n. 39/1977.

Art. 4

Ai fini degli adempimenti descritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica la società Assicurazioni Generali S.p.a.

Art. 5

Il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare il trasferimento del portafoglio della Alpi assicurazioni S.p.a., ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 6

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1994

Il Ministro GNUTTI

94A3526

DECRETO 23 maggio 1994

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già concesse alla Firs assicurazioni S.p.a., in Roma, e liquidazione coatta amministrativa della stessa società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della predetta Firs S.p.a. ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Visto il provvedimento in data 29 luglio 1992, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della citata società;

Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1993, 25 novembre 1993, 24 febbraio 1994 e 9 aprile 1994 con i quali sono stati prorogati i termini della gestione straordinaria della predetta Firs S.p.a.;

Vista la lettera in data 19 maggio 1994 n. 4926, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 19 maggio 1994 di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione a carico della predetta Firs S.p.a., del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, con conseguente liquidazione coatta amministrativa dell'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 19 maggio 1994 nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali è stato espresso il parere anzidetto;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 maggio 1994 ha espresso parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla predetta Firs S.p.a., nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Vista la lettera in data 23 maggio 1994, n. 443061, con la quale l'ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della società sopra menzionata;

Decreta

Art. 1.

Sono revocate alla Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, tutte le autorizzazioni già concesse, per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Art. 2.

La Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Ludovico Pazzaglia.

Art. 3.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere anche per conto del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» ed in deroga all'art. 19, comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per l'assolvimento di tali compiti il commissario liquidatore procederà a riassumere il personale dipendente della Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con le modalità di cui all'art. 10 della citata legge n. 39/1977.

Art. 4.

Ai fini degli adempimenti descritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica la società Assitalia - le Assicurazioni d'Italia S.p.a.

Art. 5.

Il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare il trasferimento del portafoglio della Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 6.

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A3527

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 maggio 1994.

Rettifica al decreto ministeriale 17 gennaio 1994 concernente l'autorizzazione alla seconda Università degli studi di Napoli al trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1994 concernente il rinnovo dell'autorizzazione alla cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi nella prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli presso l'ospedale V. Monaldi di Napoli al trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeudico;

Vista l'istanza presentata dal rettore della seconda Università degli studi di Napoli, in data 10 marzo 1994, intesa ad ottenere la sostituzione della denominazione di «Cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi "Federico II" di Napoli, ubicata presso l'ospedale V. Monaldi di Napoli» con «Cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Napoli ubicata presso l'ospedale V. Monaldi di Napoli»;

Decreta:

La denominazione «Cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi "Federico II" di Napoli ubicata presso l'ospedale V. Monaldi di Napoli», ricorrente nel decreto di cui sopra, viene rettificata in «Cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Napoli ubicata presso l'ospedale V. Monaldi di Napoli».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A3528

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 maggio 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilcoop - Cooperativa costruzioni edili - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Savona, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 marzo 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Edilcoop - Cooperativa costruzioni edili - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Savona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Edilcoop - Cooperativa costruzioni edili - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Savona, costituita per rogito notaio dott. Alfonso Marchese, in data 8 ottobre 1965, repertorio n. 37709, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Ivaldi rag. Pietro, con studio in via Sormano, 7/1, Savona;

Pennone rag. Francesco, con studio in via Paleocapa, 16, Savona;

Baldizzone rag. Paolo, con studio in via Sormano, 6/1, Savona,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1994

Il Ministro GIUGNI

94A3529

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 maggio 1994.

Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 131665 in data 9 maggio 1994 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'Istituto di emissione in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1994

Il direttore generale: DRAGHI

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE - in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE - in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa			L.			
II In deposito all'estero			»			
CREDITI IN ORO				L.		
CASSA				»		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
ordinario		L.				
ammassi		»				
II Anticipazioni:						
in conto corrente		L.				
a scadenza fissa		»				
di cui al D.M. tesoro 27-9-1974		»				
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione			L.			
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI				L.		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU			L.			
II Altre attività:						
biglietti e divise		L.				
corrispondenti in conto corrente		»				
depositi vincolati		»				
diverse		»				
CREDITI IN DOLLARI				L.		
CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE				»		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L.			
II Conti speciali			»			
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				L.		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
di mercato in libera disponibilità		L.				
ex lege 483/93 in libera disponibilità		»				
ex D.L. 565/93 in libera disponibilità		»				
per investimento delle riserve statutarie		»				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		»				
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie		L.				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		»				
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»					
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»					
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»					
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				L.		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici			L.			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			»			
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)				L.		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili			L.			
II Impianti			»			
III Monete e collezioni			»			
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione			L.			
II Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici:						
completati		L.				
in allestimento		»				
III Oneri pluriennali in ammortamento			L.			
IV Debitori diversi			»			
V Altre			»			
RATEI				L.		
RISCONTI				»		
SPESE DELL'ESERCIZIO				»		
				L.		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
a garanzia		L.				
altri		»				
II Depositari di titoli e valori:						
interni		L.				
esteri		»				
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione			L.			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli		L.				
corrispondenti interni		»				
corrispondenti esteri		»				
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli		L.				
valute e lire		»				
VI Ordini in corso:						
acquisti di valute		L.				
lire a fronte vendite di valute		»				
acquisti di titoli		»				
lire a fronte vendite di titoli						
TOTALE				L.		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale

94A3524

PASSIVO

PASSIVO			DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE		L		
VAGLIA CAMBIARI		»		
ALTRI DEBITI A VISTA				
I Ordini di trasferimento	L			
II Altri	»			
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L			
II Di altri enti	»			
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L			
II A garanzia emissione assegni circ e assegni bancari a copert garantita	»			
III Conti vincolati investimenti all estero	»			
IV Società costituende	»			
V Altri	»			
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE		L		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO		»		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA		»		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C		»		
PASSIVITÀ VERSO L ESTERO				
I Depositi in valuta estera	L			
II Conti dell'estero in lire	»			
III Altre	»			
DEBITI IN ECU		L		
DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE		»		
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		»		
FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TESORO		»		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO		»		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»			
III Svalutazione portafoglio	»			
IV Oscillazione cambi	»			
V Adeguamento cambi ex art 104 1° c. lett c) T U I R	»			
VI Oscillazione titoli	»			
VII Copertura perdite eventuali	»			
VIII Assicurazione danni	»			
IX Ricostruzione immobili	»			
X Rinnovamento impianti	»			
XI Imposte	»			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»			
XIV Per l indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»			
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI		L		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI		»		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI		»		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67 3° c T U I R		»		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI		»		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI		»		
PARTITE VARIE				
I Creditori diversi	L			
II Altre	»			
RATEI		L		
RISCONTI		»		
CAPITALE SOCIALE		»		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO		»		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO		»		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983 N 72		»		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990 N 408		»		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991 N 413		»		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE				
RENDITE DELL ESERCIZIO		L		
CONTI D ORDINE				
I Depositanti di titoli e altri valori	L			
II Titoli e valori presso terzi	»			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»			
IV Titoli valute e lire da consegnare (n s vendite a termine)				
titoli	L			
valute e lire	»			
V Creditori per titoli valute e lire da consegnare (n s acquisti a termine)				
titoli	L			
corrispondenti interni	»			
corrispondenti esteri	»			
VI Ordini in corso				
lire a fronte acquisti di valute	L			
vendite di valute	»			
lire a fronte acquisti di titoli	»			
vendite di titoli	»			
TOTALE		L		

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Revoca del piano specifico di intervento RIBS della società Prest S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per il risanamento. la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984 con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a. nel settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, che, nel quadro di nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero, prevede l'aggiornamento del piano settoriale, con particolare riferimento agli obiettivi ed alle azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonché per lo sviluppo delle attività agroindustriali alternative o integrative di quella saccarifera;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1990, con la quale sono state approvate le linee generali dell'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero e riconfermate, in aderenza alla normativa soprarichiamata, le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS di cui alla delibera del 12 giugno 1984;

Vista la delibera CIPE del 30 settembre 1993, con la quale è stata approvata la realizzazione da parte della Prest S.p.a., società del gruppo Gazzoni, di due nuovi impianti nell'area ex bieticola del Ferrarese per la lavorazione di prodotti totalmente ottenuti da produzioni di alimenti biologici;

Vista la nota n. 31113-1053 del 4 marzo 1994 del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, con la quale si propone la revoca della succitata delibera del 30 settembre 1993 in considerazione del fatto che tale iniziativa non è più realizzabile in quanto il gruppo Gazzoni ha ceduto il 50.01% delle azioni alla Società elvetica Sandoz, mutando di conseguenza le strategie del gruppo;

Vista la nota integrativa n. 31335-1053 del 15 marzo 1994 del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, con la quale, nel confermare la proposta di revoca del predetto intervento, ritiene opportuno incaricare la RIBS della predisposizione di un nuovo piano di intervento al fine di salvaguardare gli aspetti occupazionali del programma revocato;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

È revocata la deliberazione assunta in data 30 settembre 1993, relativa al Piano di intervento per la realizzazione, da parte della Prest S.p.a, di due nuovi stabilimenti per la lavorazione di prodotti totalmente ottenuti da coltivazioni biologiche.

Al fine di salvaguardare gli aspetti occupazionali del programma revocato, la RIBS presenterà entro un termine di sessanta giorni dalla data della presente delibera, un programma sostitutivo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il quale lo sottoporrà al CIPE entro i successivi trenta giorni.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 13 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 65

94A3530

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1994.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2, comma 1, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto in particolare l'art. 1 della stessa legge n. 610/1982, in base al quale il CIPE approva su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge n. 610/1982, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea per il settore bieticolo-saccarifero già attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero;

Visto il regolamento CEE n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero come modificato dal regolamento CEE n. 1548/93 che autorizza l'Italia ad erogare aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero;

Vista la delibera CIPE in data 13 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre 1993, concernente disposizioni organizzative riguardanti l'attività dei Comitati interministeriali di programmazione economica ed in particolare il punto 5 che prevede, ai fini dell'istruttoria delle proposte, la convocazione di una o più riunioni cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate;

Visto lo schema di programma relativo agli interventi nazionali dell'AIMA per il 1994 trasmesso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. 3792-1070 del 15 febbraio 1994;

Considerato che il programma medesimo, articolato in sei interventi, riguarda misure specifiche di sostegno a favore di determinati comparti deboli per motivi congiunturali o strutturali;

Considerato che le spese relative ai sopra indicati interventi, previste complessivamente in 285 miliardi di lire, graveranno interamente sul bilancio di competenza dell'AIMA per il 1994, e che per ogni tipo di intervento è altresì individuata la relativa previsione di spesa così come prescritto dal terzo comma del citato art. 1 della legge n. 610/1982;

Visto il parere espresso dal comitato consultivo nazionale dell'AIMA di cui all'art. 5 della legge n. 610/1982 più volte citata;

Esperita l'istruttoria di cui alla citata delibera CIPE del 13 luglio 1993;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

È approvato il programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1994 di cui alle premesse per una spesa complessiva di lire 285 miliardi articolata come segue:

Interventi	Miliardi di lire
1) Oneri per l'acquisto e stoccaggio di derivati della distillazione di vini	100
2) Intervento a sostegno del settore bovino e dei prodotti lattiero caseari	30
3) Aiuti a sostegno del settore ortofrutticolo (ortofrutta e patate)	20
4) Interventi a favore dei P.V.S. ed assimilati	70
5) Aiuto integrativo al reddito	5
6) Oneri magazzinaggio zucchero ed adeguamento degli aiuti di adattamento	60
Totale	285

L'AIMA comunicherà al CIPE, che ne prenderà atto, i relativi piani operativi prima della loro applicazione.

Nell'attuazione dei suddetti interventi nazionali, dovrà essere verificata preventivamente la coerenza dei medesimi con la regolamentazione comunitaria relativa alla organizzazione comune di mercato dei vari settori.

A tale scopo il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvederà a notificare il programma degli interventi, nonché i relativi piani operativi, alla Commissione delle Comunità europee, salvo quelli di cui ai punti 1), 4) e 5).

In particolare l'intervento di cui al punto 6 — nella parte relativa all'adeguamento degli aiuti di adattamento per un importo di 45 miliardi di lire — potrà essere attivato solo a seguito del superamento delle obiezioni avanzate dalla Commissione delle Comunità europee su analoghi interventi proposti negli anni precedenti.

In relazione ai programmi di aiuti alimentari ai P.V.S. predisposti dal Ministero degli affari esteri e nell'ambito di fondi che si rendessero disponibili nel corso dell'attuazione del presente programma, l'AIMA potrà integrare gli interventi di cui al punto 4) per un importo massimo di ulteriori lire 70 miliardi.

Tutte le variazioni al bilancio di competenza dell'AIMA concernenti l'attuazione del presente programma dovranno essere tempestivamente comunicate dall'AIMA stessa alla segreteria del CIPE, la quale sottoporrà al Comitato le variazioni superiori al 10% dell'importo totale del programma medesimo.

L'AIMA comunicherà altresì alla Segreteria del CIPE, lo stato di attuazione degli interventi nazionali relativi all'anno precedente evidenziando gli interventi:

a) autorizzati dalla Commissione delle Comunità europee;

b) non autorizzati dalla Commissione delle Comunità europee;

c) per i quali è ancora in corso l'esame presso la Commissione delle Comunità europee, evidenziando distintamente quelli per i quali è stata avviata una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 93, secondo comma, del trattato istitutivo della CEE.

La presentazione di tali informazioni sarà preliminare all'esame da parte del CIPE dei successivi programmi degli interventi nazionali dell'AIMA.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 13 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 66

94A3531

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 maggio 1994.

Approvazione del nuovo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della citata legge;

Visto in particolare il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 1993 sulla proposta di statuto elaborata dal senato accademico integrato e la successiva delibera del senato accademico integrato stesso in data 23 dicembre 1993 con cui è stato approvato lo statuto del Politecnico di Milano;

Visto il decreto del 18 marzo 1994 con cui il Ministro dell'università e della riserca scientifica e tecnologica a norma dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989 ha chiesto il riesame dello statuto per vizi di legittimità e di merito:

Preso atto che il senato accademico integrato nella seduta del 26 aprile e nell'aggiornamento del 9 maggio 1994 ha accolto integralmente i rilievi mossi ed ha portato ogni conseguente modifica allo statuto già approvato;

Considerato il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione in data 10 maggio 1994;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo statuto del Politecnico di Milano;

Decreta:

È emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «statuto del Politecnico di Milano» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Milano, 12 maggio 1994

Il rettore: MASSA

STATUTO DEL POLITECNICO DI MILANO
(ai sensi della legge n. 168/1989)

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. I.1
Principi generali

1. Il Politecnico di Milano è una istituzione culturale pubblica e autonoma dello Stato italiano che opera nell'interesse della società e nel rispetto della dignità umana mediante la ricerca e l'insegnamento superiore.

2. Il Politecnico ha per fine primario la elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche ed artistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale degli studenti nonché la formazione dei docenti.

3. Il Politecnico assicura le libertà di ricerca e di insegnamento garantiti dalla Costituzione.

4. Docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti del Politecnico, contribuiscono nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità al raggiungimento dei fini istituzionali.

5. Il Politecnico, nel rispetto dei propri fini istituzionali, ha piena capacità di diritto pubblico e privato senza fini di lucro.

6. Per assolvere i propri compiti formativi, il Politecnico, in coerenza con la programmazione nazionale e locale, sviluppa attività di orientamento e di assistenza didattica agli studenti.

ART. I.2
Principi di autonomia

1. Il Politecnico è dotato di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e organizzativa, che esercita con le modalità previste nel presente Statuto.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il Politecnico anche ai sensi dei

successivi articoli utilizza mezzi finanziari, personale e strutture messi a disposizione dallo Stato, nonché tasse e contributi versati dagli studenti. Il Politecnico può integrare tali risorse ricorrendo a specifici contratti e convenzioni stipulati con soggetti pubblici e privati.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Politecnico intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni e consulenze. Può costituire centri e servizi, anche interuniveritari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere e partecipare a consorzi con altre università ed organizzazioni pubbliche e private.

4. Il Politecnico, oltre a curare l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione culturale e professionale, anche al di fuori dei compiti istituzionali dei docenti, attraverso corsi e seminari di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore. Cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo.

5. Il Politecnico adegua l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società. A tale scopo si dà gli strumenti necessari per una puntuale conoscenza di tali mutamenti, avvalendosi anche della collaborazione degli ordini professionali, delle organizzazioni impreditoriali e sindacali, degli enti pubblici nazionali e locali.

6. Il Politecnico può stipulare convenzioni con altre istituzioni ed enti per integrare le proprie strutture funzionali, comprese quelle residenziali, e per risolvere i problemi organizzativi connessi. A tal fine può porre a bilancio appositi stanziamenti.

7. Il Politecnico può attivare forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale di studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio. A tal fine può avvalersi anche di associazioni o cooperative studentesche.

8. Il Politecnico può conferire borse e sussidi per il supporto degli studi e delle ricerche anche dopo il conseguimento dei titoli di studio e per favorire lo scambio di docenti e di studenti con università straniere.

9. Il Politecnico può ricorrere a consulenze e affidare compiti anche istituzionali all'esterno, motivando la decisione, con le limitazioni e i vincoli previsti dall'art. 7 del D. Leg.vo 29/93 così come modificato dall'art. 5 comma 6 del D. Leg.vo 546/93.

10. Il Politecnico individua la pianta organica del personale e l'articolazione organizzativa necessaria all'espletamento dei propri fini istituzionali. Per il raggiungimento di tali fini il Politecnico utilizza il personale docente e tecnico-

amministrativo messo a disposizione dall'Amministrazione statale. In difetto di copertura della pianta organica, il Politecnico può provvedere con i trasferimenti statali a ciò finalizzati o anche, nei limiti consentiti dalle leggi, a mezzo di contratti a termine con oneri a carico del proprio bilancio.

11. Il Politecnico può assumere contratti di ricerca, di consulenza e di didattica e inoltre svolgere prove e rilasciare certificazioni per conto terzi. Per lo svolgimento di tali attività può anche stipulare contratti per l'assunzione a termine del personale necessario, con oneri a carico delle proprie risorse.

ART. I.3

Struttura organizzativa

1. Per realizzare i suoi fini istituzionali sulla base della partecipazione, dell'efficienza e della trasparenza amministrativa, il Politecnico definisce e mantiene aggiornata la propria struttura organizzativa in coerenza con lo Statuto. La definizione di tale struttura, che comunque deve assicurare l'individuazione delle responsabilità e mirare all'efficienza dei servizi, è demandata al Regolamento generale di ateneo, che fisserà inoltre le modalità concorsuali per l'accesso alle qualifiche dirigenziali di competenza dell'Ateneo. Tale regolamento fisserà anche le modalità per dare concreta attuazione al principio della trasparenza, per la pubblicizzazione degli atti e per la valutazione dell'efficienza dell'attività svolta.

2. Il Politecnico può articolarsi in sedi decentrate.

3. Il Politecnico può istituire servizi intesi ad agevolare i propri membri nell'assolvimento della loro attività istituzionale e assumere iniziative tendenti alla loro crescita culturale.

4. Il Politecnico favorisce attività autogestite dal personale o dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

5. Per realizzare come finalità azioni positive in favore della parità uomo/donna nel lavoro è istituito, in attuazione della Legge 125/10.4.1991, il Comitato per le pari opportunità.

6. Il Politecnico riconosce e sostiene l'Associazione laureati e diplomati che ha la finalità di mantenere i rapporti tra i laureati e diplomati del Politecnico e tra questi e industrie e enti che operano nei settori dell'ingegneria e dell'architettura anche in campo internazionale. Tale associazione collabora inoltre per il raggiungimento delle finalità espresse nel comma 5 dell'art. I.2.

ART. I.4
Direzione amministrativa

1. La struttura amministrativa del Politecnico fa capo al Direttore amministrativo, che ne cura l'organizzazione e la gestione, tenuto conto delle indicazioni espresse dal Consiglio di amministrazione e dal Rettore, e nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato. Il Direttore amministrativo ha il compito di dare attuazione per quanto di competenza, ai programmi e alle disposizioni deliberati dagli organi accademici. In particolare, al Direttore amministrativo, che comunque ha la responsabilità dell'attivazione delle deliberazioni assunte, compete:

   a) vigilare sulle attività amministrative e gestionali degli uffici e servizi centrali del Politecnico;

   b) predisporre il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e il Regolamento per il personale tecnico-amministrativo;

   c) predisporre il calendario delle attività amministrativo-gestionali per il funzionamento dell'Ateneo;

   d) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo dell'Ateneo;

   e) esercitare la vigilanza sui beni del Politecnico e vigilare sulla legittimità degli atti relativi all'acquisizione e all'impiego delle risorse;

   f)* assegnare alle strutture il personale tecnico-amministrativo in coerenza con la pianta organica adottata dal Consiglio di amministrazione e valutando le specifiche competenze necessarie;

   g) adottare le direttive per l'attuazione dei provvedimenti di competenza dell'Ateneo in merito alla gestione delle risorse connesse al diritto alla studio, curando i necessari collegamenti con Enti pubblici e altre istituzioni competenti;

   h) esercitare le funzioni previste dalla Legge per la gestione del personale tecnico-amministrativo;

   i) assolvere tutte le funzioni che il Consiglio di amministrazione intenda delegargli.

2. Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi e di individuare le responsabilità, il Direttore amministrativo, avvalendosi anche di iniziative di coordinamento espresse dai responsabili delle strutture dotate di autonomia, assicura il raccordo tra queste e l'Amministrazione centrale. Egli verifica inoltre che vengano rispettate

le norme interne per la gestione amministrativo-contabile delle strutture dotate di autonomia e fornisce pareri in ordine a quesiti.

3. L'incarico di Direttore amministrativo viene attribuito a termine dal Rettore, su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nell'osservanza dei criteri fissati dall'art. 3 del D. Leg.vo 29/93 così come modificato dall'art. 2 comma 3 del D. Leg.vo 470/93.

ART. I.5
Autonomia regolamentare

1. I regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni legislative e statutarie. Sono deliberati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dagli organi competenti sottospecificati e sono emanati con Decreto rettorale. I regolamenti entrano in vigore 60 giorni dopo la emanazione, salvo che non sia diversamente disposto nel regolamento stesso.

2. Il Regolamento generale di ateneo fissa le norme quadro organizzative, gestionali, e concorsuali di competenza dell'Ateneo, nonché i criteri per la stipula di convenzioni e contratti e la partecipazione a consorzi. Fissa altresì le norme quadro per le designazioni elettive e per le nomine e le eventuali surrogazioni. E' deliberato dal Senato accademico di concerto con il Consiglio di amministrazione che in particolare ne verificherà la compatibilità con le risorse disponibili.

3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità a norma dell'art. 7 commi 7, 8, 9 e art.16 comma 4 lettera c) della Legge 168/89. Il regolamento è deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito il Senato accademico e i Dipartimenti.

4. I regolamenti di cui ai comma 2 e 3 sono trasmessi al Ministero che ne esercita il controllo di legittimità e di merito a norma dei commi 9 e 10 dell'art. 6 della Legge 168/89.

5. Il Regolamento didattico di ateneo contiene l'elenco delle Facoltà e disciplina l'ordinamento degli studi per i corsi d'istruzione universitaria previsti dalle leggi vigenti e attivati presso il Politecnico e indica le strutture didattiche a ciò preposte. Il Regolamento didattico di ateneo è deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta degli aventi diritto su proposta delle Facoltà ed è sottoposto all'approvazione del Ministero a norma dell'art. 11 comma 1 della Legge 341/90.

6. Il Regolamento generale delle strutture dell'Ateneo, contiene l'elenco dei Dipartimenti e delle strutture di supporto e ne disciplina il funzionamento. Il

Regolamento generale delle strutture dell'Ateneo contiene le norme per l'attivazione, la disattivazione e la variazione delle stesse, in relazione alla necessità del loro adeguamento, all'evoluzione della ricerca e della didattica. Definisce altresì i raggruppamenti dei Dipartimenti nelle aree in cui è suddiviso l'elettorato ai fini della costituzione del Senato accademico. Il Regolamento è deliberato dal Senato accademico di concerto con il Consiglio di amministrazione.

7. I Regolamenti delle Facoltà disciplinano il funzionamento degli organi e dei servizi di supporto. Fissano le modalità per l'approvazione dei programmi di insegnamento e per lo svolgimento dell'attività didattica. Stabiliscono inoltre consistenza, modalità di elezione di partecipazione e durata della carica delle rappresentanze previste dallo Statuto o non altrimenti regolamentate. I Regolamenti sono deliberati dai rispettivi Consigli di facoltà, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

8. I Regolamenti dei dipartimenti disciplinano il funzionamento dei singoli Dipartimenti e dei relativi organi di governo. Stabiliscono inoltre consistenza, modalità di elezione, di partecipazione e durata della carica delle rappresentanze previste dallo Statuto, nonché la composizione della Giunta. I Regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dai rispettivi Consigli di dipartimento.

9. I Regolamenti delle strutture di supporto ne definiscono la organizzazione e fissano le norme di funzionamento. I Regolamenti sono deliberati a maggioranza assoluta degli aventi diritto dal Consiglio scientifico o rispettivamente dal Comitato di gestione.

10. Il Regolamento per il personale docente e ricercatore, nel rispetto dello stato giuridico, detta norme accessorie per l'attuazione dei principi statutari e in particolare, in coerenza con i regolamenti degli organi e delle strutture, disciplina modalità di elezione, di partecipazione e durata della carica delle rappresentanze previste dallo Statuto e non altrimenti regolamentate e per la formazione di specifiche commissioni previste per legge o per statuto. Il Regolamento è deliberato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentite le Organizzazioni sindacali.

11. Il Regolamento per il personale tecnico-amministrativo, nel rispetto dello stato giuridico, detta norme accessorie per l'attuazione dei principi statutari e in particolare, in coerenza con i regolamenti degli organi e delle strutture, disciplina modalità di elezione, di partecipazione e durata della carica delle rappresentanze previste dallo Statuto e non altrimenti regolamentate e per la formazione di specifiche commissioni previste per legge o per statuto. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito il Senato accademico e le Organizzazioni sindacali.

12. Il Regolamento degli studenti, in coerenza con i regolamenti degli organi e delle strutture, fissa le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche negli organi e nelle strutture e la durata delle cariche. Il Regolamento studenti fissa altresì le modalità per la collaborazione a tempo parziale per le attività previste al comma 7 dell'art. I.2 e per la gestione delle attività culturali, sportive e del tempo libero previste dal comma 4 dell'art. I.3. Regolamenta inoltre eventuali aspetti relativi alla condizione studentesca che non siano disciplinati per legge o per Statuto. Il Regolamento studenti è deliberato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito il Consiglio degli studenti e il Consiglio di amministrazione.

13. Il Regolamento della consulta del personale tecnico-amministrativo fissa le modalità di elezione, la durata della carica dei membri della Consulta stessa e le modalità di convocazione. Il Regolamento della consulta del personale tecnico-amministrativo è deliberato dal Senato accademico su proposta della Consulta stessa, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentite le Organizzazioni sindacali.

14. Il Regolamento del consiglio degli studenti fissa le modalità di elezione, la durata della carica dei membri del Consiglio degli studenti che non ne facciano parte di diritto, nonché le modalità di convocazione del Consiglio stesso. Il Regolamento del consiglio degli studenti è deliberato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, su proposta del Consiglio degli studenti, sentito il Consiglio di amministrazione.

15. I regolamenti di altri organi, strutture commissioni e gruppi di lavoro non espressamente menzionati e che abbiano rilevanza per l'intero Ateneo, sono deliberati dagli organi interessati a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito il Senato accademico e/o il Consiglio di amministrazione per quanto di loro competenza.

16. I Regolamenti di cui ai commi 6-15 del presente articolo vengono trasmessi al Rettore che esercita il controllo di legittimità e, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, esercita il controllo di merito. Il Rettore entro il termine perentorio di 90 giorni può rinviare per una sola volta i regolamenti agli organi deliberanti indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi deliberanti possono non adeguare i regolamenti ai soli rilievi di merito con delibera adottata con maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto al voto. In assenza di rilievi o qualora gli organi deliberanti si adeguino ai rilievi o resistano ai rilievi di merito con la predetta maggioranza qualificata, il Rettore emana il Regolamento. Qualora gli organi deliberanti nel perentorio termine di 30 giorni non trasmettano il testo adeguato o non raggiungano la maggioranza qualificata per resistere ai rilievi di merito, il Regolamento viene emanato dal Rettore nella forma che soddisfi ai rilievi mossi.

PARTE II
ORGANI CENTRALI DEL POLITECNICO

ART. II.1
Tipologia

1. Sono Organi centrali di governo del Politecnico:

   - il Rettore
   - il Senato accademico
   - il Consiglio di amministrazione.

2. Sono Organi propositivi e consultivi di ateneo, ove attivati: il Collegio dei direttori di dipartimento, la Consulta del personale tecnico-amministrativo, il Consiglio degli studenti. Essi si pongono tra gli interlocutori primari degli organi di governo e hanno titolo ad esprimersi sui temi di carattere generale della politica del governo e su temi di specifica competenza dei singoli organi. A tal fine, a norma di quanto previsto dall'art. I.3 comma 1, essi hanno accesso, per quanto di loro competenza, ai documenti che formano oggetto delle decisioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, con esclusione di quelli riguardanti procedimenti disciplinari relativi al personale.

3. Ogni organo deliberante ha il dovere di motivare decisioni difformi dal parere degli organi consultivi che hanno titolo a esprimerlo.

4. E' organo di revisione amministrativo-contabile il Collegio dei revisori dei conti.

ART.II.2
Il Rettore

1. Il Rettore rappresenta il Politecnico a ogni effetto di legge. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione. In particolare spetta al Rettore:

   a) curare l'osservanza delle leggi e delle norme concernenti l'ordinamento universitario e dello Statuto, nonché l'attuazione delle disposizioni ministeriali;

   b) convocare e presiedere il Senato accademico, anche nella forma integrata, e il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e vigilando sulla esecuzione delle rispettive delibere;

c) emanare lo Statuto e i regolamenti di ateneo nonché quelli interni delle singole strutture;

d) Fissare direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture.

e) esercitare l'autorità disciplinare sugli studenti e sul personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge vigente ed emanare gli atti relativi allo stato giuridico ed economico del personale;

f) stipulare le convenzioni e i contratti non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca;

g) presentare al Ministro le relazioni periodiche previste dalla legge;

h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti di ateneo.

2. Almeno ogni due anni il Rettore indice una Conferenza di ateneo sulle attività svolte e sulle linee di sviluppo dell'Ateneo. Oltre al corpo docente, al personale tecnico-amministrativo, agli studenti, contribuiscono alla manifestazione rappresentanti delle istituzioni e della società.

3. Il Rettore dura in carica 4 anni accademici e può essere immediatamente rieletto una sola volta. Il mandato inizia il 1° novembre. Qualora per qualunque motivo egli non dovesse completare il proprio mandato, vengono indette elezioni suppletive per il periodo residuo.

4. La carica di Rettore è incompatibile con quelle di Preside di facoltà e di Direttore di dipartimento. Il Rettore può fruire di una indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione.

5. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari ed è proclamato eletto dal Ministro. L'elettorato attivo è composto dai professori di ruolo ed altresì da rappresentanti dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. Il numero di tali rappresentanze è il seguente:

   - ricercatori pari ad un decimo dell'organico dei professori di ruolo di ciascuna Facoltà, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo

   - 12 studenti di cui 3 appartenenti al Consiglio di amministrazione, 2 o 3 appartenenti al Senato accademico, 7 o 6 con modalità stabilite dal Regolamento generale di ateneo.

- 3 unità del personale tecnico-amministrativo di cui 2 appartenenti al Senato accademico e 1 al Consiglio di amministrazione.

Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta maggiori voti, a parità di voti colui che ha maggiore anzianità nel ruolo.

6. Il Rettore nomina due Prorettori scelti tra i professori di ruolo di prima fascia. Ad uno dei due attribuisce le funzioni di vicario, delegandolo a supplirlo in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Prorettore vicario esercita inoltre le funzioni di Rettore in caso di cessazione anticipata dall'ufficio da parte del Rettore in carica, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il secondo Prorettore è in particolare delegato per la vigilanza degli atti amministrativi e contabili. La carica di Prorettore non può essere ricoperta per più di due volte consecutive.

7. Al fine di favorire l'efficienza dei servizi ed il funzionamento dell'Amministrazione, il Rettore può delegare a professori di ruolo sue specifiche funzioni, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione. Le deleghe vengono conferite con Decreto rettorale.

ART. II.3
Il Senato accademico

1. Al Senato accademico competono funzioni di indirizzo e programmazione dello sviluppo dell'Ateneo, con particolare riguardo alla didattica e alla ricerca. Al Senato accademico competono funzioni di coordinamento delle attività e di vigilanza sul funzionamento complessivo della istituzione. In particolare spetta al Senato accademico:

   a) in coerenza con i Piani di sviluppo nazionali e regionali, elaborare il Programma di sviluppo scientifico e didattico e le correlate esigenze finanziarie, edilizie e di organico, assumendo come base le indicazioni fornite dagli organi di governo, dalle Facoltà, dai Dipartimenti e da altri organi pertinenti, ed approvare il programma stesso, sentito il Consiglio di amministrazione;

   b) sulla base delle proposte avanzate annualmente da Facoltà e Dipartimenti, indicare al Consiglio di amministrazione i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche, al fine della redazione del bilancio di previsione dell'Ateneo;

c) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione ;

d) formulare indicazioni per la definizione dell'organico del personale tecnico e amministrativo, secondo criteri funzionali alle esigenze didattiche e scientifiche dell'Ateneo;

e) ripartire tra le Facoltà i posti di professore e di ricercatore, assegnandoli a specifici settori disciplinari, utilizzando come base di riferimento per tale ripartizione il Piano di sviluppo, sentendo le Facoltà e motivando le indicazioni adottate;

f) formulare il piano di attribuzione delle risorse per l'accensione di contratti con professori, per l'attivazione di altre forme di supporto alla didattica e per l'istituzione di borse di addestramento per laureati, sulla base delle proposte avanzate dalle Facoltà e delle indicazioni culturali fornite dai Dipartimenti;

g) esprimere gli orientamenti per l'acquisizione di commesse esterne e per l'effettuazione di prestazioni conto terzi coerenti con il piano generale dell'Ateneo;

h) esprimere pareri sulla partecipazione del Politecnico a consorzi, tutelando ruoli e funzioni dei Dipartimenti;

i) coordinare le attività didattiche di ogni livello, comprese quelle accessorie e i servizi didattici, disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture sia interne che esterne all'Ateneo;

l) deliberare il calendario accademico, le attività ed i servizi didattici, avendo acquisito il parere del Consiglio di amministrazione per le materie di competenza;

m) curare il coordinamento delle attività scientifiche sia tra le strutture interne che tra queste e le strutture esterne, nonché con il mondo della produzione e dei servizi, esercitando anche azione di promozione e di indirizzo;

n) determinare criteri per l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;

o) deliberare in merito alla costituzione di nuove Facoltà e di altre strutture didattiche nonché alla costituzione e al riordino dei corsi di studio previsti dagli ordinamenti didattici universitari, sentito il Consiglio di amministrazione;

p) deliberare in merito alla costituzione di nuovi Dipartimenti ed alla modifica di quelli esistenti, sentite le Facoltà, il Collegio dei direttori di dipartimento e il Consiglio di amministrazione;

q) deliberare in merito alla costituzione di Sezioni di dipartimento ed alla costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca, nonché alla afferenza di docenti a Dipartimenti, sentiti i Dipartimenti interessati e il Collegio dei direttori di dipartimento;

r) approvare i regolamenti o esercitarne il controllo nei termini previsti dall'art. I.5 del presente Statuto;

s) esprimere il parere sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e sul Regolamento per il personale tecnico e amministrativo predisposti dal Consiglio di amministrazione;

t) formulare proposte in merito all'ammontare delle tasse e contributi richiesti agli studenti;

u) programmare e disciplinare gli accessi ai corsi di studio, sentite le Facoltà interessate e il Consiglio di amministrazione;

v) deliberare sulla costituzione di proprie commissioni consultive e sulle deleghe attribuibili;

w) esprimere il parere, per quanto di sua competenza, sui problemi che il Rettore ritiene di sottoporre all'esame del Senato accademico;

x) deliberare sul passaggio tra Facoltà di posti coperti di professore e ricercatore, su proposta delle Facoltà interessate, con il consenso dei titolari dei posti.

z) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dal Regolamento generale di ateneo.

Ai lavori del Senato accademico inerenti l'indirizzo e la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo, i regolamenti, le commissioni, l'espressione di pareri, partecipano a pieno titolo tutti i componenti del Senato. Gli studenti partecipano alle sedute senza diritto di voto sui seguenti punti: d), e), f), m), o), p), q), x).

Il personale tecnico-amministrativo partecipa alle sedute senza diritto di voto sui seguenti punti: e), f), i), l), o), p), q), x).

2. Il Senato accademico viene rinnovato ogni 4 anni in concomitanza con la carica del Rettore, ad eccezione della rappresentanza studentesca per la quale la durata della carica è disciplinata da leggi specifiche e dal Regolamento generale di ateneo. La carica di membro elettivo del Senato accademico è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

3. Il Senato accademico è composto da membri di diritto e da membri elettivi. Sono membri di diritto:

   - il Rettore
   - i Presidi di facoltà.

   Sono membri elettivi:

   - 1 professore di ruolo per ciascuna delle 8 aree scientifico-disciplinari ottenute per aggregazione di Dipartimenti affini;
   - 2 ricercatori;
   - 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
   - 3 rappresentanti degli studenti che si riducono a 2 nel caso in cui non partecipi al voto almeno il 20% degli aventi diritto.

   Essi vengono nominati con Decreto rettorale.

4. Il Senato accademico è presieduto dal Rettore. Alle sedute partecipa con voto consultivo il Direttore amministrativo, che esercita le funzioni di segretario del Senato stesso. Alle sedute partecipa inoltre, a titolo di uditore, il Prorettore vicario.

5. I rappresentanti dei professori di ruolo vengono eletti dai professori stessi tra gli appartenenti a ciascuno degli 8 collegi elettorali individuati dal Regolamento generale delle strutture dell'Ateneo, con voto interno all'area di appartenenza.

6. I rappresentanti dei ricercatori vengono eletti con un voto singolo tra tutti i ricercatori dell'Ateneo senza distinzione di area di appartenenza.

7. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo vengono eletti dal personale stesso in ruolo nell'Ateneo, secondo modalità individuate dal Regolamento del personale tecnico-amministrativo.

8. I rappresentanti degli studenti vengono eletti con le norme previste dal Regolamento degli studenti.

9. Il Senato accademico è convocato dal Rettore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno la metà dei Presidi di facoltà o di almeno metà dei membri elettivi.

10. In attuazione del disposto del comma 5 dell'art. I.2, e per trarre orientamento per l'impostazione del programma di sviluppo, il Senato accademico promuove periodicamente incontri con rappresentanti qualificati delle istituzioni e della società. Con proprio provvedimento il Senato accademico potrà costituire tali rappresentanze in Consulta.

ARTICOLO II.4
Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che, operando in coerenza con le scelte programmatiche e i criteri di utilizzazione delle risorse stabiliti dal Senato accademico, ha funzioni normative, di indirizzo e di controllo della gestione amministrativa, economica, patrimoniale, nel rispetto delle prerogative delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa. In particolare al Consiglio di amministrazione spetta:

a) redigere il bilancio di previsione avvalendosi delle linee di riferimento elaborate dal Senato accademico ed approvare il bilancio stesso, sentito il Senato accademico. Con la stessa procedura attuare le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in corso d'anno;

b) per quanto di sua competenza esprimere il parere sul programma di sviluppo dell'Ateneo predisposto dal Senato accademico;

c) deliberare sulle operazioni amministrativo-contabili per la gestione del bilancio e sui provvedimenti che comportano entrate e oneri per il bilancio;

d) approvare il rendiconto consuntivo e la relazione illustrativa e darne notizia al Senato accademico;

e) deliberare il piano degli interventi in coerenza con le linee indicate dal programma di sviluppo formulato dal Senato accademico e deliberare i relativi interventi attuativi;

f) in coerenza con le indicazioni del Senato accademico, deliberare sulla destinazione delle risorse edilizie e sull'uso degli spazi;

g) in coerenza con le indicazioni fornite dal Senato accademico, formulare la pianta organica del personale;

h) stabilire la misura delle indennità di carica previste a favore di persone investite di specifiche funzioni;

i) approvare il Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e il Regolamento per il personale tecnico-amministrativo, sentito il Senato accademico;

l) approvare i contratti e le convenzioni, fatta salva la possibilità di delega a singole strutture didattiche e di ricerca;

m) definire i criteri di competenza dell'Ateneo in merito alla gestione delle risorse connesse al diritto allo studio;

n) deliberare l'eventuale affidamento a un difensore libero professionista della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo;

o) determinare l'ammontare delle tasse e contributi richiesti agli studenti;

p) esprimere parere in merito alla programmazione e disciplina degli accessi ai corsi di studio;

q) su proposta del Senato accademico attribuire le risorse per i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione e ripartire i fondi destinati a borse di studio;

r) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di ateneo;

s) esprimere parere, per quanto di sua competenza, sui problemi che il Rettore ritenga di sottoporre all'esame.

2. Il Consiglio di amministrazione viene rinnovato con frequenza quadriennale 2 anni dopo l'entrata in carica del Rettore. Le modalità di elezione e la durata della carica della rappresentanza studentesca sono disciplinate dal Regolamento generale di ateneo.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- il Rettore, che lo presiede;
- il Prorettore vicario;
- il Direttore amministrativo;
- 4 professori di ruolo presso le Facoltà;
- 1 ricercatore confermato in servizio presso il Politecnico;
- 1 funzionario tecnico-amministrativo;
- 1 rappresentante del del Governo nominato dal Ministro;
- 1 esperto di attività produttive o di gestione del personale nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;
- il Direttore regionale delle entrate per la Lombardia;
- 3 rappresentanti degli studenti.

4. I membri interni che entrano a far parte del Consiglio di amministrazione verranno individuati dal Rettore con criteri che tengano conto:

a) della competenza in specifici problemi organizzativi e dei relativi riflessi finanziari, assicurando la equilibrata presenza delle aree disciplinari, per quanto concerne i professori di ruolo e i ricercatori,

b) della specifica competenza nelle attività amministrativo-contabili e tecniche in genere, con criteri che tengano conto anche dell'anzianità di servizio presso il Politecnico.

5. La carica di membro interno del Consiglio di amministrazione è immediatamente rinnovabile una sola volta ed è incompatibile con quella di membro elettivo del Senato accademico, di Direttore di dipartimento, di Preside di facoltà e di membro della Giunta di dipartimento.

6. Alle sedute partecipa, in qualità di osservatore, il delegato del Rettore per la vigilanza degli atti amministrativi e contabili.

ART. II.5
Il Collegio dei direttori di dipartimento

1. Il Collegio dei direttori di dipartimento è costituito da tutti i Direttori di dipartimento. Esso è organo di consultazione per la predisposizione delle decisioni demandate al Senato accademico, e/o al Consiglio di amministrazione riguardanti gli ambiti di pertinenza dei Dipartimenti. Il Collegio dei direttori non ha titolo a rappresentare i Dipartimenti verso l'esterno.

ART. II.6
La Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo è costituita da rappresentanze del personale tecnico-amministrativo del Politecnico. Essa costituisce l'interlocutore sia del Senato accademico che del Consiglio di amministrazione verso i quali può formulare proposte su cui gli organi interessati dovranno esprimere motivato parere.

2. La Consulta propone e il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione approvano le regole per lo svolgimento di attività formative mirate alle specifiche funzioni.

3. La Consulta e composta dai rappresentanti in carica negli organi centrali di governo e da 10 rappresentanti eletti con le norme previste dal Regolamento per il personale tecnico-amministrativo.

ART. II.7
Il Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti svolge funzione di proposta verso gli organi centrali di governo. Le proposte dovranno riguardare i temi in discussione nel Senato

accademico e nel Consiglio di amministrazione. Tali organismi dovranno esprimere su di esse motivato parere. Il Consiglio degli studenti può chiedere che nelle riunioni del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione vengano inseriti punti all'ordine del giorno. Anche su tale richiesta dovrà essere espresso motivato parere.

2. In particolare il Consiglio degli studenti:

   a) fornisce pareri sulle modalità di svolgimento dei servizi didattici rivolti agli studenti;

   b) esprime parere obbligatorio sulle variazioni dei contributi scolastici e sulla elargizione di borse e sussidi agli studenti;

   c) esprime parere obbligatorio in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio;

   d) esprime parere obbligatorio in relazione alle norme che disciplinano la collaborazione degli studenti per le attività di cui all'art. I.2 comma 7;

   e) ha potere di proposta di iniziative per le attività e i servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti.

   Qualora il Consiglio degli studenti non fornisca entro 20 giorni motivato parere sulle questioni che vengono poste, gli organi competenti possono procedere alle delibere in assenza dei pareri stessi.

3. Il Regolamento di ateneo fisserà le modalità per fornire al Consiglio degli studenti i supporti necessari al suo funzionamento.

4. Il Consiglio degli studenti è composto da 25 studenti. Sono membri di diritto i rappresentanti degli studenti in carica negli organi centrali di governo. Gli altri membri vengono eletti a complemento, secondo norme fissate dal Regolamento degli studenti, che comunque garantiscano una adeguata rappresentanza di tutte le Facoltà e degli iscritti alle scuole di dottorato o di specializzazione.

5. Il Consiglio degli studenti dura in carica 2 anni.

ART. II 8
Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa del Politecnico.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità.

3. Il Collegio è composto da:

   a) un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;
   b) due dirigenti o funzionari effettivi e un supplente del Ministero;
   c) un dirigente o funzionario effettivo e un supplente del Ministero del Tesoro;
   d) un revisore ufficiale dei conti iscritto al relativo albo.

4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono individuati dal Consiglio di amministrazione tra le persone di provata competenza, anche se collocate a riposo, e sono nominati con decreto rettorale. La funzione di revisore dei conti non può essere attribuita per più di due volte consecutive.

5. La durata della carica dei revisori dei conti è quadriennale, sincrona con quella del Consiglio di amministrazione.

PARTE III
STRUTTURE: FACOLTA' E DIPARTIMENTI

ART. III.1
La Facoltà

1. La Facoltà è la struttura didattica di appartenenza dei docenti e dei ricercatori per lo svolgimento della loro attività d'insegnamento. Ad essa fanno capo i corsi di laurea, di diploma universitario, le scuole di specializzazione, i dottorati di ricerca, e ogni altra attività formativa svolta nell'ambito dell'Ateneo.

2. Sono organi della Facoltà:

   - il Preside
   - il Consiglio di facoltà
   - la Giunta di facoltà
   - i Consigli di corso di laurea e di diploma
   - le Commissioni permanenti
   - l'Osservatorio della didattica.

ART. III.2
Il Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà ed è membro di diritto del Senato accademico. Spetta al Preside:

    a) convocare e presiedere il Consiglio di facoltà e la Giunta di facoltà, dando quindi esecutività alle rispettive deliberazioni;

    b) vigilare sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà;

    c) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

2. Il Preside può designare un Vicario che sarà nominato dal Rettore. Il Preside vicario supplisce il titolare nei casi di impedimento o di assenza. Ne esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

3. Il Preside viene eletto tra i professori ordinari appartenenti alla Facoltà ed è nominato dal Rettore. L'elettorato attivo per l'elezione del Preside è costituito dai membri del Consiglio di facoltà. Il Preside e eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta maggiori voti. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo. Le ulteriori modalità riguardanti le elezioni sono fissate dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Preside dura in carica 4 anni e può essere immediatamente rieletto solo una volta. Il mandato del Preside inizia il 1° novembre, contemporaneamente a quello del Rettore. Qualora, per qualunque motivo, egli non dovesse completare il proprio mandato, vengono indette elezioni suppletive per il periodo residuo.

5. La carica di Preside è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione, di Rettore e di Direttore di dipartimento. Il Preside può fruire di una indennità di carica, la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione.

ART. III.3

Il Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà ha il compito di programmare e di gestire le attività didattiche che fanno capo alla Facoltà per il raggiungimento degli obiettivi espressi nell'art. I.1, in conformità con gli orientamenti generali espressi dal Senato accademico e compatibilmente con la disponibilità delle risorse. In particolare, spetta al Consiglio di facoltà:

   a) predisporre, per quanto di sua competenza, gli elementi per l'elaborazione del Programma di sviluppo dell'Ateneo;

   b) formulare proposte per la modifica dell'ordinamento didattico;

   c) gestire le attività didattiche per i corsi di studio che fanno capo alla Facoltà, nonché quelle che riguardano cooperazioni nazionali ed internazionali;

   d) attribuire alle singole discipline i posti di professore e di ricercatore assegnati dal Senato accademico alla Facoltà e definire le modalità di copertura, in coerenza col Programma di sviluppo, tenendo conto delle necessità prospettate dai Dipartimenti interessati;

   e) deliberare in merito alla chiamata dei professori di ruolo, sentiti i Dipartimenti interessati;

   f) assegnare i compiti didattici a docenti e ricercatori, sentiti i Dipartimenti interessati;

   g) sentiti i Dipartimenti, proporre criteri per la ripartizione di fondi per la didattica e per interventi straordinari;

   h) formulare richieste relative ai contratti con professori, sentiti i Dipartimenti interessati;

   i) esprimere pareri in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio che fanno capo alla Facoltà ed all'ammontare delle tasse e contributi richiesti agli studenti;

   l) approvare i piani degli studi individuali degli studenti, fissare gli obblighi per coloro che provengono da altra sede o da altro corso di studi, e per la convalida delle lauree e dei diplomi universitari;

   m) formulare proposte per il Regolamento didattico di Ateneo;

   n) sentiti i Dipartimenti interessati, concedere nulla osta ai docenti per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;

o) esprimere pareri in merito alla costituzione di nuovi Dipartimenti o Centri di servizio didattico-scientifico, ed alla modifica di quelli esistenti;

p) esprimere il parere sui problemi che il Preside, o il Rettore, ritiene di sottoporre al suo esame.

2. Il Consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo che appartengono alla Facoltà e da 1 o 2 ricercatori per ciascuna delle Commissioni permanenti obbligatorie del Consiglio di facoltà di cui all'art. III.6, come da Regolamento di facoltà. Ne fa inoltre parte una rappresentanza di studenti.

3. La consistenza della rappresentanza degli studenti, ove non stabilita da norme legislative, è fissata dal Regolamento della facoltà, conformemente a quanto espresso all'art. 1, 5, 7.

ART. III.4
La Giunta di facoltà

1. La Giunta di facoltà viene costituita su delibera del Consiglio di facoltà al fine di snellire e ordinare i lavori del Consiglio stesso.

2. La Giunta ha il compito specifico di istruire le pratiche di competenza del Consiglio di facoltà e, su richiesta dello stesso Consiglio, predisporre gli schemi di delibera.

3. Sugli argomenti di cui alle lettere b), c), f), h), l), n) dello art. III.3 comma 1, il Consiglio di facoltà può delegare alla Giunta potere deliberante. Le delibere della Giunta devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

4. Il Preside può decidere di sottoporre al Consiglio di facoltà collegialmente riunito, anziché alla Giunta, specifici argomenti.

5. La Giunta è composta da membri di diritto e da membri elettivi. Sono membri di diritto:

- il Preside, che la presiede
- i Presidenti delle Commissioni permanenti di facoltà di cui all'art. III.6.

Sono membri elettivi:

- 2 professori ordinari

- 2 professori associati
- 2 ricercatori
- 2 studenti.

I membri elettivi vengono espressi dal Consiglio di facoltà nel suo seno con voto limitato alle rispettive componenti. La carica elettiva di membro della Giunta di facoltà può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

6. La Giunta è nominata dal Rettore e dura in carica due anni.

ART. III.5
I Consigli di corso di laurea e di diploma

1. I Consigli di corso di laurea (o transitoriamente di indirizzo) e i Consigli di corso di diploma (riuniti in gruppi di diplomi affini) hanno le funzioni previste dall'art. 94 del DPR 382/80.

2. Fanno parte dei suddetti Consigli tutti i docenti e i ricercatori che svolgono compiti didattici per gli specifici corsi di laurea o di diploma e gli studenti eletti nelle corrispondenti Commissioni permanenti.

3. I Consigli di corso di laurea eleggono le Commissioni permanenti obbligatorie dei corsi di laurea.

ART. III.6
Le Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti del Consiglio di facoltà hanno il compito di istruire le pratiche negli specifici settori di competenza.

2. Sono Commissioni permanenti obbligatorie del Consiglio di facoltà:

   a) le Commissioni di corso di laurea, espresse dai Consigli di corso di laurea;

   b) le Commissioni per gruppi affini di corsi di diploma, espresse da tali organi;

   c) la Commissione per il coordinamento dei programmi e degli insegnamenti comuni a più corsi di laurea o di diploma.

3. Le Commissioni di cui al comma precedente sono costituite da:

   - 3-8 professori ordinari
   - un ugual numero di professori associati
   - 1-4 ricercatori
   - 2 studenti

   La composizione è definita nel Regolamento di facoltà in relazione al numero di docenti afferenti alla Facoltà.

4. Le Commissioni vengono designate elettivamente con voto limitato alle singole componenti come di seguito specificato:

   - per le Commissioni di corso di laurea o di diploma l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i docenti e i ricercatori che svolgono compiti didattici per gli specifici corsi di laurea o di diploma. La componente studentesca viene eletta in analogia alla rappresentanza in Consiglio di facoltà con norme stabilite nel Regolamento studenti;
   - per la Commissione per gli insegnamenti comuni l'elettorato attivo e passivo spetta solo ai membri del Consiglio di facoltà per tutte le componenti.

5. Il Regolamento di facoltà può prevedere l'istituzione di altre Commissioni permanenti, in numero non superiore a 3, che operano negli ambiti per i quali alla Giunta può essere conferito potere deliberante. La composizione e i compiti di queste commissioni sono definiti nel Regolamento di facoltà.

6. I Presidenti delle Commissioni del Consiglio di facoltà sono eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento di facoltà. Per la stessa Commissione di facoltà, la carica di Presidente è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

7. Le Commissioni vengono nominate e insediate dal Preside e durano in carica 2 anni.

ART. III.7

L'Osservatorio della didattica

1. E' istituito l'Osservatorio della didattica con il compito di rilevare l'andamento della didattica, la qualità delle prestazioni didattiche e l'efficienza delle strutture formative e delle scelte operate. L'Osservatorio elabora proposte per il loro miglioramento e redige una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, che viene presentata al Consiglio di facoltà.

2. L'Osservatorio della didattica è costituito da 2 professori ordinari, 2 professori associati, 1 ricercatore e 5 studenti. Le funzioni di presidente e vice-presidente sono svolte rispettivamente da un professore e da uno studente.

3. I docenti e i ricercatori sono eletti con voto limitato alla singola componente nell'ambito del Consiglio di facoltà. La componente studentesca è costituita dai primi 5 nominativi in graduatoria nelle elezioni per la rappresentanza in Consiglio di facoltà.

4. L'Osservatorio della didattica viene nominato e insediato dal Preside e dura in carica 2 anni.

ART. III.8
Il Dipartimento

1. Il Politecnico è organizzato in Dipartimenti.

2. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi, e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più Facoltà. Ha autonomia amministrativa e contabile nei limiti fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità del Politecnico.

3. Il Dipartimento può costituire sezioni quali articolazioni funzionali del progetto scientifico complessivo. Le sezioni non hanno autonomia amministrativa ed hanno durata limitata nel tempo stabilita dal Regolamento di dipartimento.

4. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca anche interdipartimentale e interuniversitaria ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore. Il Dipartimento svolge inoltre attività di ricerca e consulenza su contratti e convenzioni, nonché attività per conto di terzi.

5. In armonia con le indicazioni dei Consigli di facoltà, il Dipartimento concorre all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche, nei settori di propria competenza, per tutti i livelli dei corsi di studio istituzionali attivati presso il Politecnico e dei relativi servizi complementari, nonché per i Corsi di dottorato, per le Scuole di specializzazione ed anche nell'ambito dell'istruzione permanente, dell'aggiornamento e del perfezionamento.

6. Il Dipartimento cura l'integrazione tra didattica e ricerca.

7. Al Dipartimento afferisce il personale di ruolo docente e ricercatore, al quale è comunque garantita la possibilità di opzione tra più Dipartimenti. Le opzioni di

afferenza sono vagliate dal Senato accademico che decide in merito, sentiti i Dipartimenti interessati. Ogni docente e ricercatore deve afferire ad uno ed un solo Dipartimento.

8. Il Dipartimento dispone di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che gli viene assegnato dal Consiglio di amministrazione.

9. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di dipartimento, la Giunta di dipartimento.

ART. III.9
Il Direttore di dipartimento

1. Il Direttore del dipartimento è eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori ordinari, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto del Rettore. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Le modalità di elezione sono stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.

2. Il mandato del Direttore inizia il 1° novembre. Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento, il professore ordinario più anziano di nomina convoca il Consiglio di dipartimento per l'elezione del nuovo Direttore. Qualora il nuovo Direttore inizi il mandato successivamente al 1o maggio, la frazione di anno inferiore a sei mesi non si computa ai fini della durata del mandato.

3. La carica di Direttore di dipartimento è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione. Il Direttore può fruire di un'indennità di carica, la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento. Il Direttore tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

5. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, esercita in particolare le seguenti attribuzioni:

   a) predispone le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo da sottoporre al Consiglio di amministrazione,

corredate dalla relazione concernente il programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca e di svolgimento dell'attività didattica del Dipartimento stesso;

b) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione;

c) propone il piano annuale delle ricerche anche in comune con altri Dipartimenti o con altre istituzioni scientifiche;

d) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento, fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nell'utilizzo dei fondi loro specificamente assegnati; provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture;

e) e consegnatario dei beni immobili a disposizione del Dipartimento, dei beni mobili e degli eventuali automezzi in dotazione per le esigenze del Dipartimento; egli può peraltro affidare temporaneamente beni mobili del Dipartimento al personale docente o non docente, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento interno;

f) cura che il personale svolga correttamente i compiti assegnatigli nell'ambito del Dipartimento;

g) ha potere di rappresentanza nei confronti di terzi e di stipula di convenzioni e contratti, in armonia con gli orientamenti espressi dal Senato accademico, entro lo stesso ammontare stabilito dal Consiglio di amministrazione come limite per gli impegni di spesa. Può inoltre operare, per delega del Rettore nei casi previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

6. Il Direttore designa il professore ordinario del Dipartimento incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento e ne dà comunicazione al Consiglio di dipartimento. Il sostituto è nominato dal Rettore.

ART. III.10
Il Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori afferenti al Dipartimento e dal personale inquadrato nel ruolo speciale tecnico scientifico ai sensi della legge 23/86. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario amministrativo con voto consultivo e con funzioni di Segretario verbalizzante.

2. Fanno parte del Consiglio di dipartimento anche 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento stesso. I rappresentanti diventano 3 qualora il personale predetto superi le 20 unità.

3. Nel caso che il numero degli studenti che seguono il corso di dottorato di ricerca presso il Dipartimento sia uguale o superiore a 3, entra a far parte del Consiglio di dipartimento anche un loro rappresentante.

4. Le modalità per le elezioni e la durata della carica dei rappresentanti di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono disciplinate dal Regolamento del dipartimento.

5. Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta.

6. Per quanto riguarda la validità delle sedute, si applicano le norme relative al Consiglio di facoltà.

7. Il Consiglio di dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

   a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le attività di ricerca e per le attività didattiche, nonché per l'uso dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per l'impiego del personale tecnico e amministrativo;

   b) approva le richieste e le proposte formulate dal Direttore di cui alle lettere a) e c) del comma 5 dell'art. III.9;

   c) approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo e le relative relazioni;

   d) predispone e approva il piano di sviluppo del Dipartimento contenente anche le richieste di posti nei ruoli dei docenti e dei ricercatori, da sottoporre al Senato accademico in vista della stesura del Piano di sviluppo dell'Ateneo;

   e) esprime pareri e formula proposte ai Consigli di facoltà interessati in merito alla destinazione dei posti di professori di ruolo e di ricercatore, limitatamente ai gruppi di discipline cui appartengono i docenti afferenti al Dipartimento;

   f) formula proposte e richieste relative a professori a contratto e al conferimento di supplenze, limitatamente alle discipline che fanno capo al Dipartimento;

   g) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori limitatamente alle discipline che fanno capo al Dipartimento;

   h) dà pareri sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza;

   i) propone la stipula dei contratti di ricerca, di consulenza e di didattica per conto terzi previsti dal DPR 382/80, nonché la stipula dei contratti con tecnici e di convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie di cui agli articoli 26 e 27 del predetto DPR;

l) cura, anche in collaborazione con enti esterni, iniziative d'interesse scientifico, e formula eventuali proposte in merito da sottoporre al Senato accademico o al Consiglio di amministrazione;

m) collabora con gli organi di governo dell'università e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;

n) stabilisce, per ciascuna specie di spesa, il limite dell'importo entro cui il Direttore di volta in volta puo provvedere direttamente, nel rispetto del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

o) dà la preventiva approvazione all'utilizzo dei fondi per spese che devono essere autorizzate dal Consiglio di amministrazione a norma del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

p) può delegare alla Giunta di dipartimento i compiti di cui alle lettere i), l), m), o); in tal caso, entro limiti espressamente indicati, può anche conferire alla Giunta potere deliberante.

8. Per le attribuzioni di cui alle lettere e), f), g), h) del precedente comma partecipano al Consiglio di dipartimento solo i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Per le attribuzioni di cui alle lettere e), g) la partecipazione è limitata ai professori di ruolo ed ai ricercatori se riguarda posti di ricercatore; è limitata ai professori di ruolo se riguarda professori associati, ed è ulteriormente limitata ai professori ordinari se riguarda professori ordinari.

9. Il Direttore ed i componenti il Consiglio di dipartimento, che hanno approvato la spesa, sono personalmente responsabili delle spese deliberate e ordinate in eccedenza ai fondi disponibili.

10. Il Consiglio di dipartimento, su iniziativa del Direttore, formula un Regolamento interno in cui, tra l'altro, sono disciplinati, anche ai fini della sicurezza, l'accesso al Dipartimento, ai singoli laboratori, alle officine e agli altri servizi dipartimentali.

ART. III.11

La Giunta di dipartimento

1. La Giunta di dipartimento è composta da 5-11 membri, secondo quanto stabilito dal Regolamento del dipartimento.

2. Sono membri di diritto della Giunta: il Direttore, il Sostituto del direttore. Gli altri membri sono eletti dal Consiglio di dipartimento, nel quadro delle funzioni corrispondenti a un'adeguata organizzazione interna del Dipartimento, individuata dal Direttore eletto, sentito il Consiglio di dipartimento. Il Consiglio di dipartimento vota i membri ritenuti più idonei fra quanti si dichiarano disponibili ad assumere le funzioni individuate ed i relativi impegni. La carica di membro della Giunta di dipartimento può essere di norma rinnovata consecutivamente per una volta sola, salvo diversa disposizione prevista dal Regolamento del dipartimento. La carica di membro della Giunta di dipartimento è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione. La Giunta di dipartimento è nominata dal Rettore. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante.

3. La Giunta è convocata dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

4. La Giunta di dipartimento collabora con il Direttore per:

   a) l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di dipartimento;

   b) l'attuazione delle delibere del Consiglio di dipartimento;

   c) la gestione complessiva del Dipartimento.

   Per specifiche questioni, su delega del Consiglio di dipartimento, la Giunta può anche assumere funzioni deliberanti. Per le delibere è richiesta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

PARTE IV
ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO

ART. IV.1
Finalità

1. Per la gestione coordinata e lo sviluppo dell'attività di supporto alla didattica e alla ricerca possono essere costituite apposite strutture.

2. Possono essere costituite anche strutture di supporto per le attività organizzative gestionali.

ART.IV.2
Tipologia

1. Sono strutture di supporto per la didattica e la ricerca:

   - le Presidenze delle facoltà
   - la Biblioteca centrale
   - i Centri di servizio didattico-scientifico
   - i Centri interdipartimentali di ricerca.

2. Sono strutture di supporto per l'attività organizzativa gestionale:

   - i Centri di servizio gestionale.

3. Tutte le suddette strutture hanno autonomia finanziaria e di spesa che esercitano secondo le norme previste dal Regolamento per la amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Le Presidenze delle facoltà e la Biblioteca centrale sono strutture permanenti. Le altre strutture di cui ai precedenti commi 1 e 2 hanno durata triennale e possono essere rinnovate.

5. Tutte le strutture di cui ai precedenti commi 1 e 2, ad eccezione dei Centri interdipartimentali di ricerca, hanno personale proprio e sede propria.

6. Tutte le strutture di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono articolarsi in sezioni.

ART. IV.3
Presidenze delle facoltà

1. Le Presidenze delle facoltà sovraintendono alla gestione della didattica e provvedono al funzionamento dei Consigli di facoltà, delle relative Giunte nonché delle Commissioni.

2. Il Preside, quale responsabile del funzionamento della Presidenza, si avvale di un Responsabile operativo nominato dal Rettore su proposta del Preside stesso.

3. Le Presidenze dispongono di una dotazione assegnata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, con cui provvedono alla gestione operativa degli uffici, del Consiglio di facoltà, della Giunta di facoltà e

delle varie Commissioni, nonché all'organizzazione generale della didattica, per quanto non di pertinenza dei Dipartimenti. Dispongono inoltre di una assegnazione per le spese di rappresentanza della Presidenza.

ART.IV.4
Biblioteca centrale

1. Nella Biblioteca centrale sono raccolti e conservati le pubblicazioni ufficiali del Politecnico e delle sue Facoltà, i libri di testo usati negli insegnamenti istituzionali, volumi e collezioni di interesse generale e di valore storico, la Gazzetta Ufficiale e testi riguardanti la legislazione e l'ordinamento dell'Università. La Biblioteca centrale partecipa al sistema bibliotecario di ateneo.

2. Sono organi della Biblioteca centrale:

   - il Consiglio scientifico
   - il Presidente del Consiglio scientifico
   - il Responsabile operativo.

3. Il Consiglio scientifico è nominato dal Rettore per un triennio, su proposta del Senato accademico.

4. Il Presidente del Consiglio scientifico è un professore di ruolo del Politecnico nominato dal Rettore per un triennio, su proposta del Consiglio stesso. Il Presidente designa un professore di ruolo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Il Responsabile operativo è nominato dal Rettore per un triennio, sentito il Consiglio scientifico. Partecipa alle sedute del Consiglio scientifico in qualità di Segretario.

6. La Biblioteca centrale dispone di un fondo di dotazione assegnato dal Consiglio di amministrazione su richiesta del Consiglio scientifico e su proposta del Senato accademico. Con uguale procedura il Consiglio di amministrazione può assegnare anche contributi straordinari per il potenziamento delle attività.

ART. IV.5
Centri di servizio didattico e scientifico

1. Al fine di sviluppare, promuovere, integrare e coordinare i servizi didattico-scientifici di ateneo in specifici settori interessanti l'attività di più Dipartimenti o anche di più Facoltà, il Senato accademico, di concerto con il Consiglio di

amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri di servizio didattico-scientifico, che possono istituire al loro interno sezioni come articolazioni funzionali.

2. Sono organi di ciascun Centro di servizio didattico-scientifico:

   - il Consiglio scientifico
   - il Presidente del Consiglio scientifico
   - il Responsabile operativo.

3. Il Consiglio scientifico è nominato dal Rettore, su proposta del Senato accademico.

4. Il Presidente del Consiglio scientifico è un professore di ruolo del Politecnico nominato dal Rettore, su proposta del Consiglio stesso. Il Presidente designa un professore di ruolo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Il Responsabile operativo è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio scientifico. Partecipa alle sedute del Consiglio scientifico in qualità di Segretario.

6. I Centri di servizio didattico-scientifico dispongono di un fondo di dotazione assegnato dal Consiglio di amministrazione su richiesta del Consiglio scientifico e su proposta del Senato accademico. Con uguale procedura il Consiglio di amministrazione può assegnare anche contributi straordinari per il potenziamento delle attività.

7. I Centri possono essere rinnovati su proposta del Senato accademico, valutata l'attività svolta e l'efficienza complessiva del Centro.

ART. IV.6

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Al fine di sviluppare, promuovere, coordinare e gestire progetti di ricerca in settori che coinvolgono i progetti scientifici di più Dipartimenti, il Senato accademico su proposta dei Dipartimenti interessati, di concerto con il Consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca.

2. Sono organi di ciascun Centro interdipartimentale di ricerca:

   - il Consiglio scientifico
   - il Direttore scientifico.

3. Il Consiglio scientifico è costituito da almeno 3 membri appartenenti ai Dipartimenti che abbiano almeno due membri tra gli afferenti al Centro. I rappresentanti sono designati dai rispettivi Consigli di dipartimento.

4. Il Direttore scientifico è un professore ordinario del Politecnico nominato dal Rettore su designazione del Consiglio scientifico. Il Direttore scientifico designa un professore ordinario che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

5. I Centri interdipartimentali di ricerca godono di autonomia finanziaria e di spesa, ma non dispongono di sede e personale propri. Il Regolamento dei singoli centri stabilisce l'ammontare dei contributi che i centri sono tenuti a versare ai Dipartimenti per i servizi da questi forniti.

6. I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere rinnovati dietro loro richiesta su proposta del Senato accademico, valutate le effettive esigenze e l'attività svolta.

ART. IV.7

Centri di servizio gestionale

1. Al fine di assicurare continuità ed efficienza a servizi essenziali d'Ateneo il Consiglio di amministrazione, di concerto con il Senato accademico, può costituire Centri di servizio gestionale, specificando le motivazioni e le funzioni che devono svolgere.

2. Sono organi dei Centri di servizio gestionale:

   - il Comitato di gestione
   - il Presidente del Comitato di gestione
   - il Responsabile operativo.

3. Il Comitato di gestione è nominato dal Rettore, su proposta del Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico.

4. Il Presidente del Comitato di gestione è un professore di ruolo del Politecnico nominato dal Rettore, su proposta del Comitato stesso. Il Presidente designa un professore di ruolo del Politecnico che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Il Responsabile operativo è nominato dal Rettore sentito il Comitato di gestione. Partecipa alle sedute del Comitato di gestione in qualità di segretario.

6. I Centri di servizio gestionale dispongono di un fondo di dotazione assegnato dal Consiglio di amministrazione dietro richiesta del Comitato di gestione su proposta del Senato accademico. Con uguale procedura il Consiglio di amministrazione può assegnare anche contributi straordinari per il potenziamento delle attività.

7. I Centri di servizio gestionale hanno durata limitata nel tempo e sono rinnovabili con le stesse procedure di cui al comma 1 del presente articolo, valutata l'attività svolta e l'efficienza complessiva, in relazione al protrarsi delle esigenze che ne hanno promosso la costituzione.

PARTE V
NORME FINALI

ART. V.1
Definizioni

1. Nel presente Statuto con:

- Ministero si intende il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
- Ministro si intende il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
- Politecnico si intende il Politecnico di Milano
- Professori ordinari si intende i professori universitari di ruolo della fascia degli ordinari e straordinari, nonché i professori ordinari fuori ruolo
- Professori associati si intende i professori universitari di ruolo della fascia degli associati, nonché i professori associati fuori ruolo
- Professori di ruolo si intende i professori ordinari e associati sopra definiti
- Ricercatori si intende i ricercatori universitari, estendendo la definizione agli assistenti del ruolo ad esaurimento
- Studenti si intende gli iscritti ai Corsi di laurea, ai Corsi di diploma universitario e ai Corsi di dottorato di ricerca
- Consiglio degli studenti si intende Senato degli studenti di cui alla legge 390/91
- Organizzazioni sindacali si intende le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative purché presenti nel Politecnico.

ART. V.2
Validità dello Statuto

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere efficacia per il Politecnico le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori, tenuto presente gli artt. 3 e 4 del RD 262/1942.

ART. V.3
Revisione dello Statuto

1. Modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione per le materie di rispettiva competenza. I due predetti organi dovranno inoltre esaminare ed esprimersi sull'accoglimento di motivate proposte formulate da altri organi e strutture dell'Ateneo. Le proposte di modifica vengono inoltrate dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione al Rettore che entro i 60 giorni successivi convoca il Senato accademico integrato.

2. Le modifiche vengono esaminate dal Senato accademico che contestualmente alla sua elezione, viene integrato con 4 professori di ruolo eletti con voto singolo tra tutti i docenti di ruolo dell'Ateneo, senza distinzione di area di appartenenza, con 2 ricercatori eletti con voto singolo tra tutti i ricercatori, senza distinzione di area di appartenenza, e con 2 studenti. Sulle modifiche viene acquisito il parere del Consiglio di amministrazione con le stesse procedure adottate per l'emanazione del presente Statuto. Per la successiva approvazione delle modifiche occorre la maggioranza di 3/5 dei componenti il Senato accademico integrato.

3. Modifiche rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative vengono deliberate, a maggioranza assoluta degli aventi diritto dal Senato accademico nella composizione ordinaria, sentito il Consiglio di amministrazione.

4. Le modifiche di Statuto sono emanate con Decreto rettorale espletate le procedure previste dai commi 9 e 10 dell'art. 6 della Legge 168/89.

ART. V.4
Revisione dei regolamenti

1. Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse norme richieste per l'adozione. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza assoluta

degli aventi diritto. I regolamenti rivisti vengono emanati con Decreto rettorale espletate le procedure previste per ciascuno di essi nell'art. I.5

ART.V.5
Norme elettive generali

1. Le designazioni elettive delle rappresentanze avvengono a voto limitato alla categoria di cui deve essere eletto il rappresentante. Ogni elettore ha il diritto di votare per non più di 1/3 dei nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto, salvo quanto previsto dall'art. 9 del DL 580/73, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 766/73 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze studentesche.

2. In caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, gli organi o le commissioni si intendono costituiti in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta.

3. La eventuale sostituzione delle rappresentanze elette avviene secondo le norme previste dal Regolamento generale di ateneo.

PARTE VI
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

ART. VI.1
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore 15 giorni dopo la data di emanazione del Decreto Rettorale ai sensi della Legge 168/89.

ART. VI.2
Rinnovo degli organi

1. Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto vanno rinnovati: il Rettore, i Presidi delle facoltà, il Senato accademico, e il Consiglio di amministrazione. Essi restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi organi secondo il presente Statuto.

ART. VI 3
Elezione dei membri elettivi del Senato accademico

1. L'elezione dei membri elettivi del nuovo Senato accademico viene effettuata entro 30 giorni dalla entrata in vigore dello Statuto. In assenza della nuova normativa regolamentare le modalità di elezione delle rappresentanze stabilite dallo Statuto, seguono le norme già in vigore per l'elezione delle rappresentanze in Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per i professori di ruolo secondo quanto previsto nei commi successivi.

TABELLA VI-3

AREA	DIPARTIMENTI
Area I	Scienze del territorio Programmazione progettazione e produzione edilizia
Area II	Conservazione e storia dell'architettura Progettazione dell'architettura
Area III	Ingegneria strutturale Ingegneria idraulica, ambientale e del rilevamento Sistemi edilizi e territoriali
Area IV	Meccanica Ingegneria aerospaziale Sistemi di trasporto e movimentazione
Area V	Chimica Chimica fisica applicata Chimica industriale e ingegneria chimica Ingegneria nucleare
Area VI	Matematica Fisica Elettrotecnica
Area VII	Elettronica e informazione
Area VIII	Bioingegneria Energetica Economia e produzione

2. Le 8 aree indicate al comma 3 dell'art. II.3 per la prima elezione dei rappresentanti dei professori di ruolo nel Senato accademico sono definite in Tabella VI-3.

3. L'insediamento del nuovo Senato Accademico avverrà con Decreto Rettorale emesso entro i 30 giorni successivi all'elezione dei suoi membri.

4. Contestualmente all'elezione dei membri del nuovo Senato accademico vengono eletti i membri di cui all'art. V.3 comma 2 che integrano il Senato accademico per le mansioni statutarie.

ART. VI.4
Elezione del Rettore e dei Presidi delle facoltà

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto il Decano dei professori ordinari indice le elezioni del Rettore. La prima convocazione per dette elezioni dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi alla elezione dei membri del nuovo Senato accademico.

2. L'elezione del Rettore si tiene secondo le modalità di votazione indicate nell'art.97 del DPR 382/80.

3. Le modalità per la designazione delle rappresentanze previste al comma 5 dell'art.II.2, vengono emanate dal Rettore a norma dell'art.VI.9.1.

4. Dopo l'elezione del Rettore, i decani delle Facoltà convocheranno i Consigli di Facoltà, nella composizione in atto alla data di convocazione, per l'elezione dei rispettivi Presidi. La prima seduta per l'elezione dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla elezione del Rettore.

5. All'elezione dei Presidi si applicano le stesse modalità di votazione indicate nel precedente comma 2.

6. Il Rettore e i Presidi entreranno in carica il 1° giorno del mese successivo all'arrivo della nomina del Rettore da parte del Ministro, se pervenuta nella prima quindicina del mese, e del mese seguente, se pervenuta nella seconda quindicina.

ART. VI.5
Cadenza delle cariche

1. Al fine di assicurare la prevista cadenza delle cariche, il Senato accademico rimane in carica 4 anni più la frazione di anno compresa fra la data di insediamento ed il

primo novembre successivo. Il Rettore, i Presidi e tutti gli organi, il cui mandato scade con quello del Senato accademico, decadono alla scadenza del mandato del Senato accademico stesso. Il Consiglio di amministrazione, invece conclude il suo mandato due anni prima della scadenza del mandato del Senato accademico. I suoi membri potranno essere rieletti nelle due tornate successive.

ART. VI. 6
Adeguamento di organi e strutture previsti dallo Statuto

1. Le rappresentanze previste in organi e strutture indicate a Statuto, verranno elette con le norme previste negli specifici regolamenti di cui all'art.1.5.

2. Nei casi non espressamente previsti a Statuto si applicano le norme attualmente valide per le elezioni delle rappresentanze in Consiglio di amministrazione.

ART. VI.7
Regolamenti

1. Entro 120 giorni dall'insediamento del nuovo Senato accademico, gli organi competenti devono deliberare i regolamenti previsti dallo art. I.5. Nelle more di emanazione dei regolamenti, continuano ad applicarsi i regolamenti precedentemente vigenti. Per gli organi e le strutture di nuova istituzione il Senato Accademico approverà regolamenti provvisori, in quanto applicabili e compatibili con il nuovo Statuto.

ART.VI.8
Norme abrogative

1. La Commissione di ateneo costituita a norma dell'art. 82 del DPR 382/80 viene abolita e le sue competenze vengono trasferite al Senato accademico.

2. Gli organi e le strutture non previsti dal presente Statuto decadono.

ART. VI.9
Gestione della transizione

1. La fase di transizione, sino all'insediamento del nuovo Senato accademico, e gestita dal Senato accademico integrato che ha approvato il presente Statuto.

94A3469

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Lugano

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Lugano è modificata come segue: il Cantone del Ticino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1994

p. *Il Ministro:* FINCATO

94A3534

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 la dott.ssa Anna Chiozza è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Casa del lavoratore - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'11 gennaio 1988, in sostituzione del dott. Pietro Morrone, revocato.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 il dott. Davide Marandola è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Firma Domus», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983, in sostituzione del dott. Paolo Nava, revocato.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 il rag. Passini Claudio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Casa famigliare», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983, in sostituzione del dott. Paolo Nava, revocato.

94A3537

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 26 aprile 1994, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. S.E.G.E.A. - Editrice della Gazzetta di Parma, con sede in Parma e unità di Parma, per il periodo dal 23 dicembre 1993 al 22 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1994, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla ditta Touring club italiano, con sede in Milano e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.r.l. Nuova editrice trentina, con sede in Milano e unità di Trento, per un ulteriore periodo dal 15 gennaio 1994 al 14 gennaio 1995.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.r.l. S.T.T. - Società tipografica trentina, con sede in Milano e unità di Trento, per un ulteriore periodo dal 15 gennaio 1994 al 14 gennaio 1995.

94A3538

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 aprile 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiotelevisione di Campione d'Italia, con sede in Campione d'Italia (Como), unità di Campione d'Italia (Como) e Milano, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unione biellese, con sede in Biella (Vercelli) e unità in Biella (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1993 al 2 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1994, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova così elencate nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dell'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dall'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231.

94A3539

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 maggio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1594,46
ECU	1867,43
Marco tedesco	970,46
Franco francese	283,69
Lira sterlina	2406,04
Fiorino olandese	865,14
Franco belga	47,145
Peseta spagnola	11,767
Corona danese	247,70
Lira irlandese	2366,34
Dracma greca	6,470
Escudo portoghese	9,343
Dollaro canadese	1152,23
Yen giapponese	15,299
Franco svizzero	1137,68
Scellino austriaco	137,98
Corona norvegese	224,02
Corona svedese	206,00
Marco finlandese	295,05
Dollaro australiano	1169,06

94A3601

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla società Magazzini generali vigevanesi, in Cassolnovo, delle autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale

Con decreto ministeriale 11 maggio 1994 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla società Magazzini generali vigevanesi, con sede in Cassolnovo (Pavia), sono state revocate per cessazione di attività.

94A3536

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1994 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata.

Alla memoria del vice sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe Randazzo — Componente di una pattuglia coinvolta in un violento tamponamento impediva, con il proprio mezzo di servizio, l'impatto diretto e violentissimo tra un autotreno ed il carico eccezionale cui faceva da scorta, scongiurando così una ancor più grave tragedia. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche, spinti sino all'estremo sacrificio. — Comune di Calcinato (Brescia) strada A 4, km 17,750, 22 giugno 1993.

Alla memoria dell'assistente della Polizia di Stato Giovanni Vescovi — Componente di una pattuglia coinvolta in un violento tamponamento impediva, con il proprio mezzo di servizio, l'impatto diretto e violentissimo tra un autotreno ed il carico eccezionale cui faceva da scorta, scongiurando così una ancor più grave tragedia. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche, spinti sino all'estremo sacrificio. — Comune di Calcinato (Brescia), strada A 4, km 17,750, 22 giugno 1993.

Alla memoria di Carlo Barducci — Con pronta determinazione ed incurante del grave rischio personale si opponeva reiteratamente ad un tentativo di rapina posto in essere da due malviventi, penetrati nella gioielleria di sua proprietà. Fatto segno da due colpi d'arma da fuoco, rimaneva ferito mortalmente. Mirabile esempio di grande coraggio e sprezzo del pericolo, spinti fino all'estremo sacrificio. — Firenze, 20 dicembre 1992.

Alla memoria di Carla Levati Ardenghi — Colpita da un male incurabile all'inizio di una gravidanza, rinunciava ad ogni intervento chirurgico o terapia per non arrecare alcun danno al bambino, mossa da un impulso d'amore spinto sino all'estremo sacrificio. — Torre de' Roveri (Bergamo), 25 gennaio 1993.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1994 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata.

Di Paolo Principe — Con notevole coraggio ed incurante della propria incolumità, estraeva da un'auto in fiamme quattro donne rimastevi intrappolate in seguito ad un incidente. Nobile esempio di grande generosità ed elette virtù civiche. — Manoppello (Pescara), 6 maggio 1993.

Assistente della Polizia di Stato Giuseppe Abaterusso — Libero dal servizio, nel corso di una rapina ai danni di un supermercato, affrontava un uomo armato di coltello riuscendo, in seguito ad una violenta colluttazione, a disarmarlo. Benché ferito, si poneva poi all'inseguimento dei rapinatori in fuga, contribuendo alla loro cattura. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Trezzano sul Naviglio (Milano), 7 dicembre 1992.

Brigadiere dei carabinieri Giovanni Graziano — Con grande coraggio, non esitava a tuffarsi nottetempo nelle limacciose acque del fiume Tevere, in soccorso di una donna che vi si era gettata a scopo suicida riuscendo, dopo reiterati tentativi, a trarla in salvo. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. — Roma, 22 settembre 1993.

Carabiniere Angelo Russello — Con grande coraggio si addentrava in un'abitazione invasa dalle fiamme e dal fumo traendo in salvo una giovane donna, già gravemente ustionata. Rientrato nell'appartamento attiguo soccorreva due anziani coniugi, prodigandosi poi nello spegnimento dell'incendio. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. — Monteroni d'Arbia (Siena), 31 agosto 1993.

Appuntato dei carabinieri Giovanni Del Basso — Con grande coraggio, si addentrava in un'abitazione invasa dalle fiamme e dal fumo, in soccorso di un'anziana donna gravemente ustionata e ormai priva di sensi, riuscendo a trarla in salvo all'esterno. Generoso esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. — Baiano (Avellino), 2 dicembre 1993.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1994 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata.

Carabiniere Fabio Sprecacenere — Con generoso altruismo ed alto senso del dovere, si tuffava nelle limacciose e profonde acque di un porto canale, in soccorso di una donna cadutavi accidentalmente e riusciva, nonostante le forti correnti, a trarre in salvo la malcapitata. — Rimini (Forlì), 21 settembre 1993.

Assistente della Polizia di Stato Maurizio Magno — Con generoso slancio ed incurante della propria incolumità accorreva, a seguito della caduta di un carrello elevatore, in aiuto di due operai rimasti feriti e riusciva, nonostante le notevoli difficoltà, a prestar loro i primi soccorsi, evitando più gravi conseguenze. — Torino, 31 maggio 1993.

Assistente della Polizia di Stato Maurizio De Faveri — Con generoso slancio, si prodigava nello sgombero di un edificio in fiamme, provvedendo a far uscire tutti gli inquilini. Si addentrava, poi, nello stabile, insieme a due colleghi, in soccorso di un uomo ormai esanime e riusciva, nonostante l'imminente pericolo di scoppio di alcune bombole, a raggiungere il malcapitato ed a trarlo in salvo. — Torino, 27 settembre 1993.

Agente scelto della Polizia di Stato Giovanni Siciliano — Con generoso slancio, si prodigava nello sgombero di un edificio in fiamme, provvedendo a far uscire tutti gli inquilini. Si addentrava, poi, nello stabile, insieme a due colleghi, in soccorso di un uomo ormai esanime e riusciva, nonostante l'imminente pericolo di scoppio di alcune bombole, a raggiungere il malcapitato ed a trarlo in salvo. — Torino, 27 settembre 1993.

Agente della Polizia di Stato Claudio Battistella — Con generoso slancio, si prodigava nello sgombero di un edificio in fiamme, provvedendo a far uscire tutti gli inquilini. Si addentrava, poi, nello stabile, insieme a due colleghi, in soccorso di un uomo ormai esanime e riusciva, nonostante l'imminente pericolo di scoppio di alcune bombole, a raggiungere il malcapitato ed a trarlo in salvo. — Torino, 27 settembre 1993.

Agente scelto della Polizia di Stato Franco Confetti — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava in soccorso di un uomo in procinto di annegare e riusciva, insieme ad un collega, a trarlo in salvo a riva. Accortosi, poi, di altre due persone in difficoltà, nonostante le cattive condizioni meteomarine si prodigava in loro aiuto. — Marina di Posada (Nuoro), 2 settembre 1993.

Agente ausiliario della Polizia di Stato Massimiliano Venuto — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava in soccorso di un uomo in procinto di annegare e riusciva, insieme ad un collega, a trarlo in salvo a riva. Accortosi, poi, di altre due persone in difficoltà, nonostante le cattive condizioni meteomarine si prodigava in loro aiuto. — Marina di Posada (Nuoro), 2 settembre 1993.

Agente della Polizia di Stato Antonino Creaco. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo accorreva, insieme ad un collega, in aiuto di una donna che stava per gettarsi da un balcone riuscendo, con un pericoloso salto nel vuoto, a raggiungerla ed a trarla in salvo. — Torino, 6 giugno 1993.

Agente scelto della Polizia di Stato Maurizio Miele. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo accorreva, insieme ad un collega, in aiuto di una donna che stava per gettarsi da un balcone riuscendo, con un pericoloso salto nel vuoto, a raggiungerla ed a trarla in salvo. — Torino, 6 giugno 1993.

Agente ausiliario della Polizia di Stato Efisio Mulargia. — Con generoso slancio, si tuffava in soccorso di un bambino in procinto di annegare e riusciva, nonostante le avverse condizioni meteomarine, a raggiungerlo ed a trarlo in salvo a riva. — Siniscola (Nuoro), 25 luglio 1993.

Agente scelto della Polizia di Stato Mario Nogarotto. — Con generoso slancio e incurante delle cattive condizioni meteorologiche, si tuffava in mare in soccorso di una donna in procinto di annegare e riusciva, dopo reiterati sforzi, a trarla in salvo a riva. — Formia (Latina), 23 ottobre 1992.

Specogna Marino. — Con generoso slancio si tuffava nelle vorticose acque di un fiume per trarre in salvo un uomo che, cadutovi accidentalmente, stava per essere travolto dalla corrente. — Cividale del Friuli (Udine), 28 giugno 1993.

Pesa Arcangelo. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si addentrava in un appartamento in fiamme in soccorso di una anziana donna e portava all'esterno una bombola di gas surriscaldata. Si prodigava, poi, nello spegnimento dell'incendio, evitando così più gravi conseguenze. — Ariano Irpino (Avellino), 15 gennaio 1994.

Toppi Daniele. — Intervenuto senza esitare sul luogo di un grave incidente stradale, con sprezzo del pericolo e grande generosità riusciva a trarre in salvo dall'auto in fiamme una bambina ed un uomo privo di sensi. — Manoppello (Pescara), 6 maggio 1993.

94A3535

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Università degli studi di Milano, sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento:

farmacologia (c.l. medicina e chirurgia);
chimica biologiaca (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3542

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Genova sono vacanti i sotto indicati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline specificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

lingua francese.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

impianti industriali chimici con elementi di disegno;
fisica dello stato solido;
meccanica statistica;
fisica superiore;
fisica terrestre;
laboratorio di fisica;
geometria;
elaborazione dell'informazione non numerica;
metodi di approssimazione;
teoria dei giochi;
biologia I (per il nuovo corso di laurea in scienze ambientali).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Le nomine saranno subordinate ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

94A3543

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Genova sono vacanti i sotto indicati posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline specificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

psicologia dinamica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina interna;
terapia medica;
medicina interna;
malattie dell'apparato respiratorio;
medicina nucleare;
semeiotica e metodologia chirurgica;
chirurgia generale;
chirurgia generale;

neurologia
neurochirurgia,
ginecologia endocrinologica,
foniatria,
ortopedia e traumatologia,
medicina interna
terapia intensiva;
anestesiologia e rianimazione

Facoltà di scienze politiche
scienza della politica

Facoltà di economia e commercio
istituzioni di diritto privato

Facoltà di lingue e letterature straniere (istituita con decreto rettorale in data 9 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 290 del 10 dicembre 1992, modificazione allo statuto dell'Università apportata con decreto rettorale in data 25 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 142 del 19 giugno 1993)
lingua inglese

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali
paleontologia,
chimica biologica II
documentazione automatica
linguaggi speciali di programmazione,
calcolo numerico,
calcolo delle probabilità e statistica
istituzioni di matematica I (per il nuovo corso di laurea in scienze ambientali)
istituzioni di matematica II (per il nuovo corso di laurea in scienze ambientali),
analisi funzionale,
modelli di sistemi di servizio
matematiche elementari da un punto di vista superiore
laboratorio di chimica analitica II
laboratorio di chimica analitica I,
laboratorio di chimica generale ed inorganica (per il corso di laurea in chimica),
laboratorio di chimica inorganica (per il corso di laurea in chimica industriale),
esperimentazioni di fisica I (per il corso di laurea in fisica),
laboratorio di fisica (per il corso di laurea in scienze biologiche),
biologia molecolare II,
genetica II
laboratorio di mineralogia
fisica generale II
geofisica marina,
laboratorio di processi ed impianti industriali chimici
esercitazioni di chimica fisica I
analisi matematica

Facoltà di lettere e filosofia
storia dell'arte medievale (per il nuovo corso di laurea in conservazione dei beni culturali - indirizzo archeologico)
estetica

Facoltà di farmacia
chimica fisica,
analisi dei medicinali II

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Le nomine saranno subordinate ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n 537

94A3544

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

storia del cristianesimo

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A3546

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università sono vacanti i seguenti posti di professori universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

sistemi fiscali comparati delle Comunità europee

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A3545

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1994)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art 1, comma 2, dove è scritto «2 Per incentivare l'urgente ripresa *sugli* investimenti », si legga. «2. Per incentivare l'urgente ripresa *degli* investimenti ».

all'art 6, comma 7, dove e scritto « , nonché delle modalità di contribuzione *degli* oneri di infrastruttura .. », si legga. «. , nonché delle modalità di contribuzione *agli* oneri di infrastruttura »;

all'art 7, comma 10 in fine al primo periodo, dove è scritto « .. dall'*alineazione* dei cespiti patrimoniali.», si legga «. , dall'*alienazione* dei cespiti patrimoniali »

94A3602

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993 concernente: «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari per l'anno 1993 per l'attuazione della iniziativa comunitaria Retex». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 14 marzo 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, a pag 43, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzultimo rigo, dove è scritto. « programma operativo all'iniziativa Retex nelle regioni italiane. », si legga: «... programma operativo *relativo* all'iniziativa Retex nelle regioni italiane »

94A3567

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 novembre 1993 concernente: «Integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1993 per l'incentivazione di colture destinate ad uso non alimentare su terreni arabili messi a riposo di girasole e Kenaf». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 33 del 10 febbraio 1994)

Nella deliberazione citata in epigrafe, a pag 16, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultimo rigo del sesto capoverso, dove e scritto « biodiesel *a* pasta da cellulosa,», si legga. « . biodiesel *e* pasta da cellulosa;», inoltre, nella medesima pagina, al secondo rigo del capoverso successivo, dove è scritto « *Ministero* dell'agricoltura », si legga « *Ministro* dell'agricoltura...»

94A3552

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S
Via Adigetto, 43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata (Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe . . . **L. 102.000**

Testo: per ogni riga o frazione di riga **L. 34.000**

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata (Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe . . . . **L. 27.000**

Testo: per ogni riga o frazione di riga . . . . **L. 13.500**

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189